



**Scuola Formazione Educazione Permanente**

*Servizio Prevenzione e Protezione*

*Via Cellini 14, Torino (TO)*

# Documento

di

# Valutazione del Rischio

ai sensi del

Decreto Legislativo 81/2008

**DATORE DI LAVORO: Dr. Maurizio PIA**

**Medico Competente: Dr. Antonio MOSSO**

*(apposizione firma data certa, art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/08)*

*(apposizione firma per adempimenti Sezione V artt. 38 - 39 - 40 - 41 - 42 D. Lgs. 81/08)*

**R.L.S.: SILVANA INGROSSO**

*(apposizione firma data certa, art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/08)*

**R.L.S.: LUCIANO NERI**

*(apposizione firma data certa, art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/08)*

**R.S.P.P.: MARCO PAOLONE**

*(apposizione firma data certa, art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/08)*

<b>Tabella variazioni</b>		
<b>Edizione versione</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Motivo della variazione</b>
Edizione 1	Dicembre 1996	Applicazione D.Lgs. 626/94/D.Lgs. 242/96
Edizione 2	Gennaio 2000	Applicazione D.Lgs. 626/94
Edizione 3 Versione 1	Marzo 2004	Applicazione D.Lgs. 626/94
Edizione 3 Versione 2	Marzo 2005	Aggiornamento D.Lgs. 626/94 Comunicazione 1/2005 - Tutela dei dipendenti dal Fumo Passivo - Divieto di fumo nei locali municipali
Edizione 3 Versione 3	Marzo 2007	Aggiornamento D.Lgs. 81/08 Comunicazione 10/2007 - Consumo di bevande alcoliche e lavoro
Art. 28 D.Lgs. 81/2008 Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio.	Dicembre 2008	Applicazione D.Lgs. 81/08 Comunicazione 20/2008
Edizione 4 Versione1	Marzo 2011	D.Lgs. 81/08
Edizione 4 Versione2	Marzo 2015	D.Lgs. 81/08
Edizione 5 Versione 1	Maggio 2018	Aggiornamento D.Lgs. 81/08 variazione organigramma Aggiornamento Rischio Chimico
Edizione 5 Versione 2	Settembre 2021	Aggiornamento D.Lgs. 81/08 variazione organigramma Aggiornamento Rischio Biologico

## INDICE

<b>PARTE PRIMA.....</b>	<b>5</b>
INTRODUZIONE.....	5
CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE.....	8
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE.....	9
PARAMETRI DI VALUTAZIONE.....	15
RIFERIMENTI NORMATIVI ADOTTATI.....	17
RIESAME PERIODICO DELLA VALUTAZIONE.....	17
INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	17
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI).....	18
GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI.....	19
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	20
ORGANIGRAMMA DELLA SEDE.....	20
<b>PARTE SECONDA.....</b>	<b>21</b>
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SEDE.....	21
SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE – VIA CELLINI 14.....	21
<i>Ubicazione della sede.....</i>	<i>21</i>
<i>Caratteristiche costruttive del fabbricato.....</i>	<i>22</i>
<i>Organizzazione del lavoro.....</i>	<i>22</i>
<i>Piano d'emergenza.....</i>	<i>24</i>
<i>Piano di evacuazione.....</i>	<i>24</i>
<i>Mezzi di intervento antincendio.....</i>	<i>25</i>
<i>Pronto soccorso.....</i>	<i>27</i>
<i>Impianti generali.....</i>	<i>28</i>
<i>Impianti elettrici.....</i>	<i>28</i>
<i>Centrale termica.....</i>	<i>28</i>
<b>PARTE TERZA .....</b>	<b>29</b>
ANALISI RISCHI SPECIFICI DELLA SEDE.....	29
AVVERTENZE ALLA LETTURA DELLA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO.....	29
SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE – VIA CELLINI 14.....	30
DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI.....	30
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE.....	32
<i>AGENTI BIOLOGICI.....</i>	<i>32</i>
<i>AGENTI CHIMICI.....</i>	<i>35</i>
<i>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....</i>	<i>49</i>
<i>VIDEOTERMINALI.....</i>	<i>50</i>
<i>FUMO PASSIVO.....</i>	<i>51</i>
<i>RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO.....</i>	<i>52</i>
<i>VALUTAZIONE DEI PROBLEMI ALCOLCORRELATI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....</i>	<i>57</i>
<i>ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.....</i>	<i>58</i>
<i>LAVORATRICI GESTANTI O MADRI.....</i>	<i>59</i>
<i>TURNAZIONE E LAVORO NOTTURNO.....</i>	<i>63</i>
<i>MICROCLIMA.....</i>	<i>65</i>
<i>RADIAZIONI IONIZZANTI.....</i>	<i>66</i>
<i>RADIAZIONI NON IONIZZANTI/CAMPI ELETTROMAGNETICI.....</i>	<i>67</i>

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI.....	70
RUMORE.....	71
AMLIANTO.....	72
FIBRE VETROSE. (MMVFs: Man Made Vitreous Fibres).....	74
VIBRAZIONI.....	75
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA.....	76
LUOGHI DI LAVORO.....	76
SCIVOLAMENTO E CADUTA AL PIANO.....	78
ELETTRICITÀ.....	80
ILLUMINAZIONE.....	82
ILLUMINAZIONE NATURALE.....	82
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE.....	82
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA.....	82
GUASTO ELETTRICO/BLACK OUT.....	84
BLOCCO ASCENSORE.....	85
ATTREZZATURE DI LAVORO.....	86
INCENDIO ED ESPLOSIONE.....	88
RISCHI CONNESSI AD ATTI DA PARTE DI TERZI.....	94
TRASFERIMENTI IN AUTO, CON MEZZI OPERATIVI, IN BUS, A PIEDI, ECC.....	95
INFORTUNI SUL LAVORO.....	97

## **PARTE PRIMA**

### ***INTRODUZIONE.***

---

Il presente documento costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Sicurezza (TUS) art. 28, redatto a seguito della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. medesimo art. 17 lettera a), riferito alla Scuola Formazione Educazione permanente "SFEP".

Nella lettura del presente documento ogni qualvolta si cita il D.Lgs. 81/08 lo si intende coordinato con le modifiche e integrazioni introdotte:

- LEGGE 6 agosto 2008, n. 133 (s.o.G.U. n. 196 del 21.8.2008)
- LEGGE 7 luglio 2009 n. 88 (s.o.G.U. n. 110 del 14.7.2009)
- DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 n. 106 (s.o.G.U. n. 142 del 5.8.2009)
- LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25 (s.o.G.U. n. 48 del 26.2.2010)
- LEGGE 30 luglio 2010 n. 122 (s.o.G.U. n. 176 del 30.7.2010)
- LEGGE 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. n. 196 del 23.8.2010)
- DECRETO 9 luglio 2012 (G.U. n. 173 del 26.7.2012)
- TESTO DECRETO LEGGE 12 maggio 2012 n. 57 coordinato con LEGGE DI CONVERSIONE 12 luglio 2012 n. 101 (G.U. n. 162 del 13.7.2012)
- DECRETO 6 agosto 2012 (G.U. n. 218 del 18.9.2012)
- LEGGE 1 ottobre 2012 n. 177 (G.U. n. 244 del 18.10.2012) LEGGE 9 agosto 2013 n. 98 (s.o.G.U. n. 63 del 20.8.2013) LEGGE 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22.8.2013)
- LEGGE 30 ottobre 2013 n. 125 (G.U. n. 255 del 30.10.2013)
- DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014 n. 19 (G.U. n. 57 del 10.03.2014)
- LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 (G.U. n.261 del 10.11.2014)
- DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (s.o.G.U. n. 144 del 24.6.2015)
- LEGGE 29 luglio 2015 n. 115 (G.U. n. 178 del 3.8.2015)
- DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 (s.o.G.U. n. 221 del 23.9.2015)
- DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016 n. 39 (G.U. n. 61 del 14.3.2016)
- ACCORDO STATO REGIONI 7 luglio 2016 sulla formazione di RSPP/ASPP DECRETO 12 luglio 2016 (G.U. n. 184 dell'8.8.2016)
- DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016 n. 159 (G.U. n. 192 del 18.8.2016)
- DECR. PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI -03.11.2020
- DECR. PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI - 02.03.2021
- Nuovo protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro - 06.04.2021
- DECRETO RIAPERTURE - 23.04.2021
- DECRETO LEGGE - 18.05.2021
- LINEE GUIDE MINISTERO SALUTE PER LE RIAPERTURE - 28.05.2021
- DECRETO LEGGE 23.07.2021 e decreti successivi

La redazione del documento rappresenta l'adempimento prioritario a quanto sancito dal Decreto stesso e lo stesso sarà utilizzato come guida per applicare al meglio tutte le misure da adottare in relazione ai fattori di rischio presenti.

Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento. Il DVR sarà sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurare l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario rielaborare una Valutazione dei Rischi ogni qualvolta si introduca un cambiamento o una variazione organizzativa del lavoro.

La sede dispone del Documento di Valutazione del Rischio (DVR).

La prima edizione del DVR fu redatta in ottemperanza al D.Lgs. 626/94 come successivamente integrato dal D.Lgs. 242/96;

Le successive edizioni (due, tre), del 2000 e del 2004 e l'edizione quattro, versione 1, furono redatte tenendo conto degli aggiornamenti normativi intervenuti nel frattempo.

La quarta edizione, versione 2, datata marzo 2015, incorpora le precedenti edizioni, recepisce i disposti del D.Lgs. 81/2008 fu redatta dal Datore di Lavoro in collaborazione con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La presente edizione del documento, emessa a settembre 2021, ne costituisce l'aggiornamento per la modifica dell'organigramma (cambio del MC) e per l'adeguamento del Rischio Biologico in relazione all'evolversi della pandemia da Sars Covid 19.

L'originale del presente documento è custodito, ai sensi dell'art. 29 comma 4, presso l'unità produttiva alla quale si riferisce, a cura del Responsabile del Servizio Educazione Permanente.

Per la redazione del presente documento e per ogni successivo aggiornamento è stato consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b). Copia del documento verrà consegnata agli R.L.S. su propria richiesta così come disposto dall'art. 18 comma 1 lettera o).



**DATI GENERALI DELLA SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE  
PERMANENTE (SFEP)**

Ragione Sociale Azienda	COMUNE DI TORINO DIVISIONE SERVIZI SOCIALI
Attività	Codice Ateco 8
Rappresentante Legale	MAURIZIO PIA
Sede Legale	Comune di TORINO
Indirizzo Sede Legale	Via C.I. Giulio 22 - TORINO
Partita IVA	00514490010
ASL competente	S.PRE.S.A.L. Via Alassio 36/E
Sede Operativa	SFEP
Indirizzo Sede Operativa	Via Cellini 14
Numero di dipendenti	16

**Figure e Responsabili**

Datore di Lavoro	MAURIZIO PIA
Responsabile Scuola Formazione Educazione Permanente	ILEANA LEARDINI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	MARCO PAOLONE
Medico Competente	ANTONIO MOSSO
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	SILVANA INGROSSO, LUCIANO NERI

## ***FUNZIONI E COMPITI ASSEGNATI***

---

Ai Dirigenti sono assegnati i compiti di cui all'art 18 del DLGS 81/2008 che si intendono qui integralmente riportati. A tutti i preposti sono assegnati i compiti di cui all'art 19 del DLGS 81/2008 che si intendono qui integralmente riportati.

A tutti i lavoratori sono assegnati i compiti di cui all'art 20 del DLGS 81/2008 che si intendono qui integralmente riportati.

All'interno della Divisione non sono state assegnate deleghe operative.

## ***CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE.***

---

Il procedimento per la Valutazione del Rischio si articola attraverso fasi, concatenate fra loro, che mirano ad evidenziare i pericoli ed i principali fattori di rischio, presenti nello svolgimento dell'attività.

Sono stati in prima analisi esaminati:

- l'organizzazione che la struttura ha messo a punto relativamente al tema della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- l'esistenza e l'adeguatezza delle documentazioni relative agli adempimenti amministrativi obbligatori in base alle regolamentazioni applicabili (Certificato di Prevenzione Incendi, certificato di agibilità, attestati verifiche di legge sugli impianti, ecc).
- l'analisi statistica degli infortuni sul lavoro, per trarre ogni informazione utile ai fini della valutazione.

Si è sviluppato quindi un più approfondito esame delle attività svolte dai lavoratori, delle attrezzature, degli impianti, dei prodotti utilizzati e dei posti di lavoro, raccogliendo le osservazioni e le considerazioni pertinenti.

Si sono così individuate le misure di prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione individuali da indossare, le procedure che ne regolano la distribuzione, l'obbligatorietà e la sorveglianza sull'utilizzo, la riconsegna e la sostituzione, pianificando il programma per le azioni di miglioramento per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Per la valutazione dei rischi nelle attività lavorative si fa riferimento alle indicazioni contenute nel documento predisposto dalla Commissione della U.E. - Guida per le Piccole e Medie Imprese e alle indicazioni di contenuto generale e di buona tecnica riportate nella Circolare Ministero del Lavoro 102/95.

L'analisi condotta sulla base delle tipologie di rischio riportate nel presente Documento, non esclude la presenza di altri pericoli e quindi la valutazione di eventuali altri rischi rilevabili in particolari situazioni e/o in specifiche attività svolte all'interno del Servizio Formazione Educazione Permanente.

La valutazione dei rischi per mansioni svolte, è stata effettuata anche con il supporto del Medico Competente e il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria del Servizio tiene conto dei risultati della stessa.



## **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE.**

La procedura seguita si articola nei seguenti momenti:

- I. Individuazione dei potenziali pericoli, facendo riferimento alle usuali condizioni di lavoro, considerando eventuali ipotesi di anomalie, ragionevolmente prevedibili, al fine di ricercare i concreti livelli di rischio. Tale ricognizione non viene ripetuta per mansioni analoghe.

Per la Scuola Formazione Educazione Permanente, osservati i luoghi di lavoro vengono riportate nell'elenco che segue le situazioni di pericoli ipotizzabili:

FONTI IPOTIZZABILI DI PERICOLO	
A	INCENDIO
B	ATMOSFERE ESPLOSIVE
C	ESODO IN CASO DI EMERGENZA
D	STRUTTURE DEI LOCALI E POSTI DI LAVORO
E	ASCENSORI
F	IMPIANTI ELETTRICI
G	ILLUMINAZIONE
H	CLIMATIZZAZIONE, VENTILAZIONE, MICROCLIMA
I	IMPIANTI IDRICI
L	IMPIANTI TERMICI
M	ATTREZZATURE DI LAVORO E MACCHINARI
N	VIDEOTERMINALI
O	RADIAZIONI IONIZZANTI
P	RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Q	AGENTI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONI)
R	SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI)
S	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
T	AGENTI BIOLOGICI
U	IMMAGAZZINAMENTO E SCAFFALI
V	GUIDA AUTOMEZZI
Z	SEGNALETICA
Y	GESTIONE E PROCEDURE

II. Classificazione dei rischi, suddividendoli in:

RISCHI PER LA SALUTE	RISCHI PER LA SICUREZZA	RISCHI LEGATI AD ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	LUOGHI E SPAZI DI LAVORO RISCHI INFORTUNISTICI	ADEMPIMENTI NORMATIVI
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI	PROVVEDIMENTI PER PORTATORI DI HANDICAP MOTORIO	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	SCIVOLAMENTO CADUTA AL PIANO	COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ ORGANIGRAMMA
LAVORO AI VIDEO TERMINALI	IMPIANTI ELETTRICI	FORMAZIONE
FUMO PASSIVO	ILLUMINAZIONE (NATURALE, ARTIFICIALE E DI EMERGENZA)	INFORMAZIONE
LAVORO STRESS CORRELATO E OCCUPAZIONALE	GUASTO ELETTRICO - BLACK OUT	MANUTENZIONE E COLLAUDI
PROBLEMI ALCOOL CORRELATI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI) BLOCCO ASCENSORE	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ASSUNZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI	ATTREZZATURE DI LAVORO/MACCHINE SCALE SEMPLICI PORTATILI ATTREZZI MANUALI	EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO
LAVORATRICI GESTANTI O MADRI	RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE	SORVEGLIANZA SANITARIA
TURNAZIONE E LAVORO NOTTURNO	RETI ED APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS	RISCHI INTERFERENZIALI
MICROCLIMA CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO	RISCHI CONNESSI AD ATTI DA PARTE DI TERZI	
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI - GAS RADON	TRASFERIMENTI IN AUTO, CON MEZZI OPERATIVI ,IN BUS, A PIEDI, ECC.	
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI CAMPI ELETTROMAGNETICI		
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI		
ESPOSIZIONE A RUMORE		
AMIANTO		
FIBRE VETROSE		
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI		

III. Identificazione dei lavoratori esposti, per mansioni comparabili.

FIGURE PROFESSIONALI	DOCUMENTAZIONE COLLEGATA RIF. SCHEDA RISCHIO X MANSIONI
Responsabile Unità Operativa	M01
Addetti attività didattiche/amministrative	M02
Addetti ai servizi generali	M03

IV. Valutazione quantitativa del rischio, stimata in termini di rispondenza alle vigenti norme dei luoghi, attrezzature e dei prodotti impiegati. Per quegli aspetti ove non esista norma di riferimento si sviluppa un'analisi di rischio secondo criteri di buona tecnica.

Sono altresì sviluppate:

***Le ipotesi di intervento per la riduzione - limitazione dei rischi, sviluppate in funzione:***

---

- della probabilità del verificarsi della situazione di pericolo;
- della limitazione del contatto uomo – pericolo;
- del contenimento del danno probabile;
- del tipo di “barriera” da utilizzare per contenere il danno e che potrà essere di tipo:
  - passiva;
  - attiva;
  - organizzativa/procedurale.

***L'organizzazione per la gestione del rischio residuo, comprendente le azioni di:***

---

- informazione sui rischi esistenti;
- formazione sul comportamento da tenere in caso di pericolo;
- istruzione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza di attrezzature e impianti in caso di anomalie;
- identificazione e scelta di progetti alternativi intrinsecamente meno pericolosi;
- istruzione adeguata ed addestramento per i primi interventi di emergenza;
- piani di manutenzione preventiva e periodica;
- procedure di sicurezza.

***Articolazione in fasi della valutazione***

---

- raccolta ed esame di tutte le informazioni di base necessarie, sul luogo di lavoro, per l'identificazione dei pericoli e la Valutazione dei Rischi;
- verifica della avvenuta attuazione delle misure correttive individuate in fase di prima stesura;
- monitoraggio sulla attuazione delle disposizioni e delle procedure impartite;
- analisi dei pericoli e dei rischi articolati secondo le seguenti identificazioni:
  - cause di pericolo legate alle caratteristiche dei luoghi;
  - cause di pericolo legate all'utilizzo di macchine, utensili ed attrezzature;
  - rischi e conseguenze;
  - valutazione della criticità del rischio;
  - individuazione degli interventi di miglioramento e dei relativi programmi di attuazione.
- la metodologia seguita per la Valutazione dei Rischi e per l'individuazione degli interventi ha assunto come riferimento tutta la normativa applicabile ad oggi.

In particolare è stata privilegiata:

- la massima partecipazione all'analisi;

- la completezza della stessa;
- la considerazione delle situazioni di routine e di quelle estemporanee;
- le problematiche legate al posto di lavoro fisso e di quelle al posto di lavoro mobile (eventuale uso automezzo).

Lo schema sequenziale che è stato seguito a partire dalla prima DVR redatta ai sensi del D.LGS. 626/94 e riutilizzato ora per aggiornare il DVR ai sensi del DLGS 81/08 è il seguente:

Fase 1: Presa di contatto.

Fase 2: Analisi per aree omogenee (descrizione luoghi di lavoro).

Fase 3: Analisi per mansioni.

Fase 4: Valutazione della situazione presente.

Fase 5: Valutazione delle non conformità con individuazione e stima dei rischi.

Fase 6: Adeguamenti.

Fase 7: Programma di attuazione.

### ***Fase 1: presa di contatto .***

---

La Fase 1 è stata sviluppata con due obiettivi:

- dare informazioni al datore di lavoro e al responsabile di struttura relativamente alle novità introdotte con il D. Lgs. 81/2008;
- acquisire i nuovi dati e la documentazione integrativa di base preliminari all'analisi vera e propria e all'aggiornamento/adeguamento del DVR.

Tali obiettivi sono stati perseguiti in più incontri anche con l'utilizzo di check-list e successivamente con la mappatura dei pericoli, elemento essenziale delle analisi dei rischi .

### ***Fase 2: analisi per aree omogenee.***

---

In questa fase sono stati riesaminati tutti i luoghi di lavoro suddivisi in parti da analizzare separatamente per confermare la rilevazione di cui si disponeva per la precedente D.V.R.. Con questo scopo su un certo numero di realtà campione sono state riconfermate aree caratterizzate da identiche (o simili) caratteristiche funzionali e ambientali (lavorazioni, attrezzature, sostanze presenti, aspetti logistici. ecc.).

Un' "area omogenea" (o un settore di attività omogeneo) è una zona per la quale strutture, impianti, rischi, attrezzi, macchine impiegate, dispositivi di protezione e tipo di attività svolta siano significativamente uniformi.

Per la Scuola Formazione Educazione Permanente (SFEP) sono state individuate le seguenti aree omogenee:

- Luoghi di transito;
- Uffici ricevimento pubblico e amministrazione;
- Aule didattiche;
- Aula magna;
- Biblioteca;
- Magazzini/depositi;
- Locali tecnici

Disaggregati i luoghi di lavoro campione in aree omogenee, si è effettuata la mappatura dei pericoli per ciascuna area, al fine di potere in seguito analizzare i rischi corrispondenti. In questo ambito si sono

verificati i luoghi di lavoro, gli impianti, le attrezzature, ecc.. Ove possibile si sono costruite check-list appropriate ai vari casi, ovvero si è fatto riferimento alle precedenti.

Queste metodiche operative sono state applicate a tutte le realtà con gli opportuni adattamenti.

In parallelo alla mappatura dei pericoli per area, si è fatto riferimento all'analisi storica e alle statistiche di cui si disponeva, sia relativamente agli aspetti infortunistici che a quelli sanitari, al fine di individuare ulteriori pericoli, rischi e danni a partire da quanto storicamente accaduto.

### ***Fase 3: analisi per mansioni.***

---

Dopo la mappatura dei pericoli nelle aree, sono stati individuati i pericoli per mansione per poter valutare i rischi. L'analisi delle mansioni, costituisce l'approccio complementare all'analisi per aree per individuare nel modo più completo possibile i pericoli, i danni ed i rischi. L'analisi delle mansioni è inoltre essenziale per definire il piano di sorveglianza sanitaria, i DPI e gli aspetti formativi.

### ***Fase 4: valutazione della situazione presente.***

---

Già per la stesura del precedente DVR l'analista rilevatore ha dovuto individuare il grado di disgregazione necessario in ogni singola realtà per l'individuazione dei pericoli e dei danni connessi ad una data mansione, questo metodo operativo è stato adottato anche per la stesura del nuovo DVR utilizzando anche tutti i dati e le informazioni precedentemente raccolte ove fossero ritenute valide e attendibili. Di fatto, per completare l'analisi delle mansioni relativamente ai pericoli si è attivata la successiva fase.

### ***Fase 5: valutazione delle non conformità con individuazione e stima dei rischi.***

---

Per l'analisi dei rischi si sono usate delle tracce in cui, per ogni attività o pericolo o agente, viene sviluppata la catena pericolo-causa (dall'insorgere dello stesso), conseguenze (cioè danno) e, ove ritenuto necessario, parte del corpo della persona interessata alla conseguenza individuata e, infine, criticità.

Lo strumento adottato a questo riguardo è una matrice di rischio, che combina le probabilità e le gravità in modo indicizzato (indice di criticità). Esistono varie definizioni della dimensione e dei "valori" della matrice; di volta in volta si è utilizzato lo strumento più opportuno in relazione a quanto prima detto.

### ***Fase 6: adeguamenti.***

---

Eseguita l'analisi dei rischi il Medico Competente, basandosi anche sulle informazioni e considerazioni che provengono dal S.P.P., ha aggiornato il protocollo sanitario idoneo a ciascun profilo di mansione che lo richieda.

Parallelamente, poiché nell'analisi dei rischi si è già associato il possibile danno è stato possibile procedere ad una classificazione dei rischi in termini relativi, distinguendoli in rischi: **Basso**, **Accettabile**, **Notevole**, **Elevato**.

Occorre chiarire che, se nell'individuazione dei pericoli ci si è avvalsi di check-list specificatamente preparate, nell'analisi vera e propria e nella definizione del livello di rischio si è fatto riferimento ai dati oggettivi noti (per esempio contenuti nel registro infortuni), ma anche, stante l'assoluta mancanza di casistiche probanti e di banche dati, all'esperienza del Responsabile SPP.

### ***Fase 7: Programma di attuazione.***

---

In questa fase il Datore di Lavoro, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori, ha definito il programma degli interventi; essi mirano ad uno o più dei seguenti aspetti:

- prevenzione tecnica;
- prevenzione organizzativa (in particolare piano di emergenza e di primo soccorso);
- informazione e formazione;
- dispositivi di protezione individuali e collettivi.



## PARAMETRI DI VALUTAZIONE.

La valutazione dei rischi deve tendere verso la massima semplificazione, per evitare impostazioni troppo complesse e di difficile interpretazione. A questo proposito si ritiene che la valutazione diretta sia quella che prevede una stima di entità e possibilità di accadimento del danno suddivisa in 3-4 livelli al massimo.

POSSIBILITA' DI ACCADIMENTO (P)
NON PROBABILE
POSSIBILE
PROBABILE
ALTAMENTE PROBABILE

ENTITÀ DEL DANNO (D)
LIEVE
MODESTO
SIGNIFICATIVO
GRAVE

### Scala delle probabilità (P)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
1	NON PROBABILE	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo per la concomitanza con eventi poco probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
2	POSSIBILE	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
3	PROBABILE	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare danno, anche se non in modo automatico e/o diretto. Sono noti episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.
4	ALTAMENTE PROBABILE	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame ovvero in situazioni lavorative analoghe. (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, dell'ASL, dell'ISPEL, ecc)

### Scala dell'entità del danno (D).

VALORE	LIVELLO	Definizione
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	MODESTO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
3	SIGNIFICATIVO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
4	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.


Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula

$$R = P \times D$$

ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico matriciale, avente in ascisse la probabilità (P) del suo verificarsi e in ordinate gravità (D) del danno atteso.

**Indice di criticità**

**INDICE DI CRITICITÀ = INDICE DI PROBABILITÀ \* INDICE DI GRAVITÀ**



R	Classe di Rischio	Priorità di intervento	Tempi di attuazione in giorni
1≤R≤2	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione.</li> <li>Non si ravvisano interventi urgenti.</li> </ul>	180
3≤R≤4	Accettabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi.</li> </ul>	60
6≤R≤9	Notevole	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel breve/medio periodo.</li> </ul>	30
12≤R≤16	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore.</li> </ul>	0

## **RIFERIMENTI NORMATIVI ADOTTATI.**

Come termini di riferimento sono stati considerati i testi di legge relativi alla sicurezza ed igiene sul lavoro attualmente in vigore, integrate per le parti necessarie, dalle norme tecniche - UNI, CEI, ecc. e da quelle di buona tecnica.

## **RIESAME PERIODICO DELLA VALUTAZIONE.**

La valutazione del rischio sarà aggiornata ogni qualvolta le condizioni dovessero variare in modo significativo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Si prevede comunque, in assenza di variazione delle condizioni, una revisione annuale della valutazione.

## **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

La Città di Torino, tramite il Servizio Centrale Tecnico (Sistema Sicurezza) provvede alla formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti all’Emergenza e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché dei successivi aggiornamenti previsti dalle norme in essere.

Per quanto riguarda l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione propone e dà attuazione a piani operativi specifici in ossequio alle modalità sancite dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e del successivo Accordo del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Si riportano di seguito i requisiti minimi del programma di formazione da attuare nella Divisione Servizi Sociali

DESTINATARI	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	ATTESTAZIONE FORMAZIONE	PERIODICITÀ Rif. Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e successive modifiche
<b>RSPP</b>	Corso RSPP (art. 31-32-33-34 D.Lgs. n. 81/2008)	Gli attestati di formazione ed informazione dei lavoratori sono conservati presso la sede	Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008
<b>Addetti</b>	Corso Addetti Prevenzione Incendi (D.M. 10/03/1998)		Ogni cinque anni
	Corso primo soccorso (D.M. 388/03)		Ogni tre anni
<b>RLS</b>	Corso RLS (art. 37 c. 10 D.Lgs. n. 81/2008)		Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008
<b>Preposti</b>	Formazione su compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37 c. 7 D.Lgs. n. 81/2008)		Ogni cinque anni
<b>Lavoratori</b>	Informazione e formazione Valutazione dei Rischi (art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008)		Ogni cinque anni
	Informazione e formazione rischi specifici (art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008)		Ogni cinque anni
	Uso di attrezzature di lavoro (art. 73 D.Lgs. n.81/2008)		Ogni cinque anni
	Uso D.P.I. (art. 77 D.Lgs. n. 81/2008)		Ogni cinque anni
	Segnaletica di sicurezza (art. 164 D.Lgs. n. 81/2008)		Ogni cinque anni
	Movimentazione Manuale dei Carichi (art. 169 D.Lgs. n.81/2008)		Ogni cinque anni

## ***DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)***

---

I DPI sono forniti e debbono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro.

*“Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (Art. 74 del D.Lgs. 81/08).*


## GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

(Gestione degli contratti e appalti di servizi, opere e forniture).

In caso di affidamento di lavori all'interno della Divisione Servizi Sociali a tutela della sicurezza e dell'incolumità fisica del personale esterno (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi), vengono identificati i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui detto personale è destinato ad operare, nonché le misure di prevenzione adottate in relazione alla propria attività, fornendo agli stessi soggetti le necessarie informazioni.

Si fornirà quindi la documentazione richiesta dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 contenente l'individuazione dei rischi interferenziali, l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e le modalità informative per il personale esterno (D.U.V.R.I.).

Nel caso in cui i lavori svolti all'interno delle sedi afferenti alla Divisione Servizi Sociali dovessero ricadere nelle attività di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 si redigerà apposito piano di sicurezza e coordinamento da parte del committente o piano operativo/sostitutivo di sicurezza da parte dell'impresa aggiudicataria ed esecutrice.



## **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.**

Il Servizio Prevenzione e Protezione del Servizio Formazione Educazione Permanente, alla data attuale, risulta essere così organizzato:

- Datore di Lavoro: MAURIZIO PIA.
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: MARCO PAOLONE
- Medico Competente: ANTONIO MOSSO
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: SILVANA INGROSSO, LUCIANO NERI
- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: MASSIMO RIZZATO
- Addetti all'emergenza e primo soccorso:

BASSO MARINA	NICOTRA NUNZIATINA
CARNAZZO PATRIZIA	NUCERA CARMELA
DI BLASI GIUSEPPE	PIRAS CECILIA
GUIDOLIN DANILO	RIZZATO MASSIMO
LEARDINI ILEANA	TOSETTO PATRIZIA

## **ORGANIGRAMMA DELLA SEDE**

Funzioni e compiti assegnati.

Al Direttore della Divisione Servizi Sociali sono assegnati i compiti di cui all'art. 18 del D.LGS 81/2008 che si intendono qui integralmente riportati. A tutti i preposti sono assegnati i compiti di cui all'art. 19 del D.LGS. 81/2008 che si intendono qui integralmente riportati.

A tutti i lavoratori sono assegnati i compiti di cui all'art. 20 del DLGS 81/2008 che si intendono qui integralmente riportati.

All'interno della Divisione non sono state assegnate deleghe operative.

## **ORGANIGRAMMA SFEP AGGIORNATO A SETTEMBRE 2021**

### **ORGANIGRAMMA AREA INCLUSIONE SOCIALE SFEP**





## PARTE SECONDA

### **CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SEDE**

---

#### **SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE – via Cellini 14.**

SFEP è un servizio di formazione della Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, con le seguenti finalità:

- Progetta e gestisce attività di formazione di base e riqualificazione per le professioni sociali, socio sanitarie e socio educative non inserite in percorsi formativi Universitari.
- Progetta e gestisce attività di aggiornamento, formazione permanente e ricerca per le professioni sociali, socio sanitarie e socio educative che operano nei servizi cittadini.
- Svolge la funzione di analisi dei bisogni, prevista dalla legge regionale 1/04 rispetto alla formazione delle professioni sociali e monitora i percorsi attivati nel territorio cittadino da parte di altri Enti formativi non universitari.

#### **Ubicazione della sede**

---

La sede della Scuola Formazione Educazione Permanente occupa una porzione del fabbricato delimitato da via Cellini; via Madama Cristina; da fabbricati di civile abitazione e via Nizza.

L'edificio si sviluppa su quattro livelli: (piano seminterrato, piano terreno, piano primo e secondo piano) occupati dagli uffici della Scuola di Formazione e da altri Enti con la seguente distribuzione:

◆ Piano seminterrato:

5 locali e ex locale Mensa Scuola Media per non vedenti adibiti a deposito utilizzati dalla SFEP;  
palestra a disposizione dell'Associazione APRI;  
archivio ex Centro Documentazione non vedenti;  
locali a disposizione Centro Addestramento Diurno Disabili.

◆ Piano terra:

Ingresso da via Cellini: atrio in comune con Centro Addestramento Diurno Disabili.  
Ingresso carraio da via Madama Cristina 138/b: Scuola Materna; Comunità Alloggio per Minori.  
Ingresso da via Nizza 151: Centro Socio Terapeutico gestito da Cooperativa Sociale.  
Il cortile interno, in comune a tutti gli Enti e/o Servizi che occupano l'immobile, è utilizzato come parcheggio.

◆ Piano Primo:

La SFEP occupa la manica dell'edificio prospiciente via Cellini angolo via Madama Cristina;  
L'Associazione APRI occupa la porzione compresa tra via Cellini e via Nizza;  
L'Associazione ANFASS occupa la parte di edificio che guarda su via Nizza già occupata dalla Scuola Media per non vedenti (insediamento in corso).

◆ Piano Secondo:

La SFEP occupa la manica sinistra dell'edificio, rispetto all'ingresso principale.  
La restante parte dei locali già occupata dall'Associazione APRI è, al momento dell'aggiornamento del presente DVR, oggetto di lavori di ristrutturazione;  
L'ex alloggio del custode della Scuola Materna e locali che affacciano su via Nizza sono di competenza dell'Unione Italiana Ciechi.  
Le vie che circondano l'area, rendono la sede facilmente accessibile, sia per le normali comunicazioni, sia per eventuali soccorsi d'emergenza - VV.F. e Presidio Ospedaliero Città della Salute.

### **Caratteristiche costruttive del fabbricato.**

L'edificio realizzato nei primi decenni del 1900 presenta le seguenti caratteristiche:

- le fondazioni sono costituite in prevalenza da muratura in pietre e mattoni pieni integrati da plinti in calcestruzzo armato per le parti ristrutturata in epoca post bellica;
- le strutture verticali sono costituite da muratura in mattoni pieni portanti di antica fattura;
- gli orizzontamenti sono costituiti per la maggior parte da solai in latero-cemento di spessore presunto di 30 cm inseriti nelle strutture portanti;
- le restanti parti sono costituiti da volte in muratura in mattoni pieni di diversa fattura (a crociera, a botte, lunettate, a vela ecc.).

Ai vari piani esiste una controsoffittatura con pannelli in alluminio ancorata ad una struttura tubolare in ferro.

Al di sopra dell'ultimo solaio, la copertura è costituita da un manto di tegole posate su un'orditura in legno.

L'edificio ha un presidio continuo, situato al piano primo, ove il personale in servizio operativo dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00) controlla l'accesso all'edificio riceve e smista le telefonate da e verso l'esterno, provvede al controllo degli ingressi della sede.

*Nota: tutta la documentazione relativa alle condizioni statiche dell'edificio, alla parte impiantistica e agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Sicurezza e di Prevenzione Incendi è disponibile nel Settore Edilizia Scolastica, competente per le opere di manutenzione straordinaria della sede.*

### **Organizzazione del lavoro.**

La sede impegna personale dipendente, che opera con ruoli vari; conseguentemente ai fini della valutazione dei rischi il personale dipendente verrà valutato in relazione allo svolgimento delle seguenti mansioni:

- Coordinamento;
- Amministrative;
- Didattico;
- Segreteria;
- Addetti ai servizi generali.

Tutte le attività consistono essenzialmente in lavori di tipo amministrativo e di contatto con pubblico/utenza (Analisi rischi per mansioni).

Nel corpo di fabbrica occupato dalla Scuola Formazione Educazione Permanente (civico ingresso in via Cellini 14) il numero totale massimo di persone presenti, tenuto conto della eventuale afflusso di pubblico è così ripartito:

PERSONE	NUMERO
n° dipendenti sede	16
n° dipendenti disabili	1
n° addetti interinali	4
n° tirocinanti	2
n° massimo utenti consentiti	315
n° utenti disabili	possibili
CADD	28 (con soggetti disabili)

Sono stati individuati alcuni soggetti a maggior rischio, dipendenti o utenti, sulla base della Circ. Ministero del Lavoro 102/95.

Nella restante porzione di fabbricato è stata rilevata la presenza di altri Enti:

**Ingresso Via Nizza 151:**

Unione Italiana Ciechi.

**Ingresso Via Madama Cristina 134**

Scuola Materna

**Ingresso Via Madama Cristina 138/b (ingresso passo carraio)**

Centro Diurno “IL PUZZLE”

**Ingresso Via Cellini 14b**

Ufficio Circoscrizionale con ingresso separato isolato da tutte le altre attività.

CADD Disabili del Distretto Sociale Sud-Est

Sono affidati a terzi i seguenti servizi:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIENDA	AREA INTERESSATA	REFERENTE
Gestione impianto di teleriscaldamento e/o parti di impianto gestite da Terzo Responsabile.		Centrale Termica	ing. <i>Massimo Cimino</i> tel. 0115549111
Manutenzione Impianti Elettrici		Tutta la sede	ing. <i>Massimo Cimino</i> Tel. 0115549111
Controlli presidi antincendio (estintori, rilevatori fumo, pulsanti antincendio, centralina antincendio)		Tutta la sede	ing. <i>Maurizio Percia</i> Tel. 0115549111
Manutenzione Straordinaria Edile AREA EDILIZIA SCOLASTICA	 CITTA' DI TORINO	Tutta la sede	<i>Marcello Francione</i> tel. 01101126173
Manutenzione Ordinaria Edile AREA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE	 CITTA' DI TORINO	Tutta la sede	arch. <i>Isabella Quinto</i> tel. 01101122689
Servizio Pulizie	Pulitori ed Affini S.p.a.	TUTTA LA SEDE	EZIO MIGLIORATI Cell. 335.7272801.
Fornitura bevande	COFIFAST	Luoghi di passaggio e sala caffè	80089444

L'orario standard della sede di lavoro nell'ambito dell'edificio, risulta essere:

ORARIO LAVORO STANDARD		
	Dal lunedì a venerdì	Note
Centralino/Reception	8.00 – 18.30	Orario con turnazione
Personale Amministrativo	8.00 – 17.30	Orario flessibile
Personale didattico	8.00 – 18.30	Orario flessibile

### ***Piano d'emergenza***

---

La sede dispone di un Piano che stabilisce le modalità di comportamento in presenza di una situazione d'emergenza.

Le potenziali situazioni d'emergenza della sede possono essere: incendio, black-out elettrico, perdita di gas o di acqua, eventi tellurici ed atmosferici, malessere singolo e collettivo.

Come previsto dal D.Lgs. 81/008, art. 18 comma 1 lettera b, e sulla base dei D.M. 10.03.98 e D.M. 388/2003 si è, inoltre, provveduto alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Detto personale ha frequentato appositi corsi di formazione conformemente ai sopra citati Decreti.

Gli stessi Addetti hanno sostenuto o sosterranno, compatibilmente con la disponibilità del Comando VVF, il test finale presso il Comando stesso ed hanno ricevuto o riceveranno l'attestato di qualifica.

### ***Piano di evacuazione***

---

La sede dispone del Piano Evacuazione, che stabilisce la ripartizione dei flussi di esodo per garantire uno sfollamento ordinato senza incidenti di tutti i presenti nella sede, dipendenti, corsisti e visitatori.

Per ciascun flusso di esodo sono stati definiti le aree di competenza, i percorsi di fuga, le vie di uscita all'esterno, il centro di raccolta, gli Addetti all'evacuazione titolari e sostituti.

Lo stesso Piano Evacuazione definisce inoltre:

- procedure per la segnalazione dell'emergenza, decisione, trasmissione e ordine evacuazione;
- comportamenti da tenere durante l'evacuazione;
- compiti del Coordinatore e degli Addetti Evacuazione;
- programma delle esercitazioni pratiche in loco degli Addetti.

Vengono riportati di seguito gli elementi principali del Piano Emergenza e del Piano Evacuazione predisposti per la sede.

**Informazione generale:** i dipendenti sono stati informati sull'esistenza nella sede del Piano di Organizzazione e Gestione delle Emergenze e dei corretti comportamenti da tenere in caso di esodo per pericolo grave ed immediato.

**Cartellonistica finalizzata:** cartelli segnalatori dei percorsi e delle vie di fuga sono installati nei corridoi e risultano dislocati in modo adeguato.

Sono state affisse planimetrie del tipo "Voi siete qui", ad integrazione della cartellonistica generale di esodo, con l'indicazione dei percorsi di fuga e delle vie di uscita per raggiungere il punto di raccolta esterno.

**Sistemi di segnalazione interni:** la gestione delle comunicazioni verso l'esterno e tra i componenti la squadra di emergenza può essere segnalata attraverso l'utilizzo dell'impianto telefonico interno; il

verificarsi di una situazione d'emergenza è segnalata attraverso rilevatori di fumo e pulsanti antincendio collegati all'apposita centralina principale, installata in un locale tecnico ubicato nel seminterrato. E' presente anche un pannello remoto, collegato con la centralina, nel Centro di Coordinamento delle Emergenze al primo piano, locale sempre presidiato dove stazionano gli addetti ai servizi generali.

**Definizione di percorsi interni:** i percorsi di fuga interni sono costituiti da corridoi interni, da una scala interna, in posizione baricentrica all'edificio, che collega tutti i livelli della struttura; da due scale esterne poste alle due estremità della porzione di edificio occupato dalla SFEP (lato aula magna e lato aule didattiche uffici) .

Nell'ambito della informazione generale è stato dato particolare rilievo alla necessità di mantenere sempre sgombri i percorsi d'esodo.

**Uscite d'emergenza :**

Le vie e le uscite d'emergenza sono sufficienti in numero, distribuzione, e dimensioni (altezza mt 2.00 e larghezza 1.20).

Le porte, mantenute sgombre da materiale od ostacoli sono adeguatamente segnalate, con corretto senso di apertura e dotate di maniglione antipanico.

**Percorsi esterni:** all'esterno del fabbricato non vi sono centri di particolare pericolo; l'area destinata a parcheggio è sufficientemente distante da uscite, scale e passaggi.

**Punti di raccolta:** sono individuati ed indicati nel Piano di Emergenza e di Evacuazione che costituisce parte integrante del presente DVR.

**Accessibilità della sede:** risulta agevole per eventuali mezzi di soccorso.

**Incaricati del piano di evacuazione:** sono stati individuati, con apposito atto di nomina, complessivamente 10 addetti. Gli atti di nomina costituiscono allegato al presente Documento di Valutazione del Rischio. **Durante l'evacuazione l'addetto all'emergenza designato, secondo la calendarizzazione interna, si occuperà di accompagnare presso il luogo sicuro il dipendente ipovedente presente in sede.**

**Attivazione di soccorsi esterni:** viene fatta dagli addetti alle emergenze su disposizione del coordinatore dell'emergenza.

***Mezzi di intervento antincendio.***

---

La revisione periodica delle protezioni antincendio, effettuata secondo cadenze stabilita dalla normativa vigente, è assicurata da ditta esterna incaricata Settore Edilizia Scolastica Manutenzione Straordinaria Edile

La documentazione comprovante l'esecuzione delle prove di flusso, viene acquisita dallo stesso Settore, per verificare che la pressione e la portata del getto idrico rispetti gli standard minimi di norma (2 bar e 120 litri/min) per gli idranti idraulicamente più sfavoriti.

Sui registri dei controlli delle attrezzature antincendio depositati in sede vengono registrati i controlli effettuati e le eventuali anomalie e/o difetti riscontrati.

**Estintori portatili:** la sede è dotata di un numero congruo di estintori dislocati uniformemente in tutte le aree della Scuola.

**Rete idrica - naspi/idranti :**

Il complesso è dotato di una rete di idranti a manichetta UNI 45 che consentono col getto il raggiungimento di ogni punto dell'area protetta.

Nel cortile sono installati due attacchi motopompa.

**Impianti automatici di rilevazione e spegnimento:** nella sede sono installati impianti di rivelazione fumi. Non esistono impianti automatici di spegnimento.

**Manutenzione periodica:** è assicurata da ditta esterna secondo cadenze stabilite.

**Incaricati del primo intervento:** sono gli incaricati dell'emergenza e dell'evacuazione.



### **Pronto soccorso.**

Gli interventi sono affidati al personale interno all'uopo addestrato in attesa dell'intervento dei soccorsi esterni.

L'organizzazione di sede è data da:

**Sistema di segnalazione interna:** sono stati individuati i numeri telefonici di riferimento.

**Attivazione di soccorsi esterni** - sono stati individuati i numeri telefonici per la richiesta dei soccorsi esterni.

**Assistenza medica d'emergenza:** attraverso l'attivazione del Numero Unico per le Emergenze 112.

**Incaricati del primo soccorso:** i lavoratori incaricati per la gestione dell'emergenza vengono formati anche per questo intervento.

Per gli obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo B si è fatto riferimento all'Allegato 4 del D.M. 388 del 15 luglio 2003.

**Cassetta di medicazione (pronto soccorso aziendale) :** Il decreto 15/07/2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, c.3 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i" ha individuato le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sia in riferimento alla natura dell'attività lavorativa, sia al numero dei lavoratori e sia ai fattori di rischio individuati in sede di valutazione del rischio.

Il contenuto minimo della **CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO** previsto dal precedentemente citato Decreto agli Allegati I (cassetta) e II (pacchetto), per aziende con più di 5 dipendenti classificabili nel gruppo B al quale si può assimilare la struttura oggetto della presente valutazione, deve essere costituito come di seguito specificato:

1. Guanti sterili monouso (5 paia).
2. Visiera paraschizzi.
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro.
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml.
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole.
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole.
7. Teli sterili monouso.
8. Pinzette da medicazione sterili monouso.
9. Confezione di rete elastica di misura media.
10. Confezione di cotone idrofilo.
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso.
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5.
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici.
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Il monitoraggio periodico del contenuto della cassetta di P.S. e la sostituzione dei prodotti scaduti è in capo al Funzionario responsabile della sede.

### ***Impianti generali***

---

Gli impianti generali funzionanti nella sede sono costituiti da impianto elettrico/impianti speciali (rilevazione fumi, pulsanti manuali antincendio), impianto idrotermico.

La porzione di edificio occupata dalla Scuola Formazione Educazione Permanente dispone di un ascensore che collega i vari livelli della struttura. Il locale macchine è localizzato al Piano interrato.

Le verifiche periodiche degli ascensori e degli impianti sono assicurate da Ditta esterna, incaricata da IREN Servizi, secondo cadenze stabilite.

### ***Impianti elettrici***

---

Gli impianti elettrici sono stati adeguati in conformità all'esame progetto presentato al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Le dichiarazioni di conformità sulle opere realizzate sono disponibili presso IREN Servizi.

La denuncia dell'impianto di terra implica una verifica biennale effettuata a cura di IREN Servizi.

### ***Centrale termica***

---

L'impianto di riscaldamento è collegato alla rete di teleriscaldamento della Città attraverso uno scambiatore a piastre e contatori di calore di proprietà di IREN Servizi.

Non esistono impianti di condizionamento e ventilazione.

**PARTE TERZA**

**ANALISI RISCHI SPECIFICI DELLA SEDE**

**AVVERTENZE ALLA LETTURA DELLA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO**

Ogni fattore di rischio viene analizzato secondo il seguente schema: tabellare

<b>SORGENTI E NATURA DEL RISCHIO</b>									
<i>Breve descrizione generale del fattore di rischio con evidenziate le possibili cause gli effetti e le eventuali forme di prevenzione e/o di tutela</i>									
SITUAZIONE DELLA SEDE: contesto specifico e valutazione .....									
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	R=P x D
Criticità	<i>descrizione delle eventuali anomalie riscontrate nella sede, con riferimento al programma degli interventi migliorativi</i>								
Informazione e Formazione specifica	<i>Elencazione dei momenti formativi generali e specifici da somministrare ai lavoratori con particolare riferimento agli esposti al rischio specifico</i>								
DPI	<i>individuazione / descrizione dei DPI specifici (quando previsti)</i>								
	TESTA	OCCHI	RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI	
Programma Interventi migliorativi	<i>elencazione delle eventuali misure correttive e/o mitigative del rischio individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzarsi</i>								
Procedure e ruoli	<i>individuazione delle figure dell'organizzazione aziendale preposte all'attuazione del Programma degli interventi migliorativi, delle azioni di controllo e vigilanza</i>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
individuazione degli esposti a rischio					periodicità della sorveglianza e/o degli accertamenti				
.....					.....				
.....					.....				
.....					.....				

**SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE – VIA CELLINI 14.**

**DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI**

(art.28 comma 1 D.Lgs.81/08)

***Sorgenti e Natura del Rischio***

Il numero delle donne lavoratrici è aumentato negli ultimi anni in maniera notevole, arrivando a costituire il 42% della manodopera totale dell'Unione Europea. Questo cambiamento è in fase di registrazione e presa d'atto da parte dei Datori di Lavoro. Le politiche per diffondere la sicurezza nei luoghi di lavoro attualmente iniziano ad avere alla base uno studio organico sulla situazione del lavoro femminile, non limitandosi più solo a considerare i diversi tipi di lavoro senza riflettere sulle differenze tra un lavoratore ed una lavoratrice.

La questione sta in questo periodo emergendo e attirando l'attenzione di chi si occupa della sicurezza sul lavoro. È recente l'uscita della relazione dell'Osha: "Problemi di genere nella sicurezza e la salute" che esamina le differenze legate al genere negli infortuni e nelle malattie sul luogo di lavoro, le lacune nelle conoscenze e le implicazioni per il miglioramento della prevenzione dei rischi.

In particolare lo studio rivela come la progettazione del lavoro, la sua organizzazione e la sua dotazione in attrezzature siano spesso basate sul modello dell'uomo "medio", benché il principio dell'adeguamento del lavoro ai lavoratori sia contemplato nella legislazione dell'UE.

Entrando nel dettaglio, le donne soffrono di più dello stress connesso al lavoro, di malattie infettive, di problemi muscolo-scheletrici agli arti superiori, di dermatopie nonché di asma e allergie, mentre gli uomini soffrono maggiormente di infortuni, di lombalgie e di perdita uditiva.

***Contesto specifico e valutazione***

Nella Scuola Formazione Educazione Permanente (SFEP) non si prevede la presenza di lavoratori minorenni;

Gli apprendisti, i tirocinanti e gli stagisti, qualora presenti, in ossequio all'art. 2 del D. Lgs. 81/08 saranno equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori. Al momento della stesura del presente DVR nella sede non opera personale afferente a queste categorie.

Si riporta la situazione, sulle differenze di genere, riscontrata al momento del sopralluogo:

MANSIONE	LAVORATORI/LAVORATRICI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI		LAVORATORI/LAVORATRICI ITALIANI		TOTALE
	M	F	M	F	
1 Responsabile RAS (Responsabile Unità Operativa) M01				1	1
1 Responsabile Amministrativo M02			1		1
14 addetti inquadrati in vari profili con mansioni amministrative M03			2	7	9
5 addetti in reception M04			1	4	5
<b>TOTALE</b>					<b>16</b>

Nella sede oggetto del presente documento si svolgono comunque attività che non presuppongono a priori una distinzione fra i generi dei lavoratori; tuttavia nella valutazione di alcuni rischi specifici si dovrà tenere conto delle differenze di genere (es. gestanti, movimentazione manuale dei carichi)

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	<b>1</b>	2	3	4	<b>1</b>	2	3	4	<b>BASSO = 1</b>
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> </ul>								
DPI									
	TESTA	OCCHI	VIE ESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	<b>NON NECESSARI X</b>	
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente non necessari.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
Attualmente nessuno					visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08				

## VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE

### AGENTI BIOLOGICI

#### *Sorgenti e Natura del Rischio*

All'interno della Scuola non si svolgono attività che comportino l'uso deliberato di agenti biologici. In linea generale le lavorazioni effettuate non espongono in modo sistematico ed abituale il personale ai rischi connessi con la manipolazione degli agenti biologici compresi nell'elenco dell'allegato XLVI del D. Lgs. 81/08.

L'esposizione ad agenti biologici è del tutto occasionale, comune a quella di qualsiasi luogo ad utilizzo collettivo.

La possibile accidentale esposizione agli agenti biologici deriva esclusivamente dallo stato di pulizia ed igiene dei locali e dalla condivisione degli stessi da parte del personale.

Esiste un programma preciso e vincolante di pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici e degli altri locali eseguito da Ditta esterna.

#### **Contesto specifico e valutazione**

All'interno della sede non si svolgono attività che comportino l'uso deliberato di agenti biologici.

In generale l'esposizione ad agenti biologici è del tutto occasionale, comune a quella di qualsiasi luogo ad utilizzo collettivo.

La possibile accidentale esposizione agli agenti biologici deriva esclusivamente dallo stato di pulizia ed igiene dei locali e dalla condivisione degli stessi da parte del personale.

Il rischio risulta essere lieve.

Esiste un programma preciso e vincolante di pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici e degli altri locali eseguito da Ditta esterna.

Per il personale a maggior rischio che risulta essere quello a contatto con utenza molte volte appartenente a gruppi da considerarsi a rischio per trasmissioni di patologie per via aerea il Medico Competente ha definito precisi protocolli sanitari.

***A seguito dell'attuale emergenza sanitaria nazionale e fino alla conclusione della stessa, la valutazione del Rischio Biologico viene aggiornata come segue.***

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	<b>ACCETTABILE = 4</b>

All'interno della sede non si svolgono attività che comportino l'uso deliberato di agenti biologici. Le attività svolte non espongono in modo sistematico ed abituale il personale ai rischi connessi con la manipolazione degli agenti biologici compresi nell'elenco dell'allegato XLVI del D. Lgs. 81/08.

In generale l'esposizione ad agenti biologici è comune a quella di qualsiasi luogo ad utilizzo collettivo.

La possibile accidentale esposizione agli agenti biologici deriva:

1. dallo stato di pulizia ed igiene dei locali e dalla condivisione degli stessi da parte del personale e del pubblico;
2. dall'eventuale virus con scenario 2 (media probabilità di diffusione del contagio adottando le misure cautelative anticontagio)

In occasione di virus scenario 2, come riportato dalle circolari di seguito elencate, si adottano le misure compensative di cui:

- Ministero della Salute – 27.01.2020;
- Ministero della Salute – 21.02.2020;
- Regione Piemonte – 24.02.2020 (8745);
- Decr. Presid. Consiglio dei Ministri - 03.11.2020;
- Decr. Presid. Consiglio dei Ministri - 02.03.2021
- Nuovo protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro - 06.04.2021
- DECRETO RIAPERTURE - 23.04.2021
- DECRETO LEGGE - 18.05.2021
- LINEE GUIDE MINISTERO SALUTE PER LE RIAPERTURE - 28.05.2021
- DECRETO LEGGE 23.07.2021 e decreti successivi

Il rischio risulta essere ACCETTABILE e comunque è strettamente dipendente dal livello di igiene e di pulizia mantenuto all'interno e all'esterno dei suddetti locali e dal livello di assembramento.

Per le sedi esiste un programma preciso e vincolante di pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici e degli altri locali eseguito da Ditta esterna.

**Per tutta la sede vi è l'obbligo di rispettare tutti i protocolli sanitari emanati dall'inizio dell'emergenza COVID-19** ed in particolare le misure igienico-sanitarie, come da DPCM 26/4/2020:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Inoltre si raccomanda:

- l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, per tutti i lavoratori che condividono spazi al chiuso, quali **mascherina chirurgica e guanti monouso o gel igienizzante**, come normato dal DL n.9 del 2 marzo 2020 (art.34) in combinato con il DL n.18 del 17 marzo 2020 (art.16 c.1);
- di sottoporsi alla rilevazione della **temperatura corporea**, all'ingresso delle strutture comunali;

- di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore o pari a 37,5 °C o altri sintomi influenzali;
- di rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni si hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o si provenga da zone a rischio;
- di mantenere la **distanza di sicurezza**.

***Valutazione del Rischio: ACCETTABILE***



## **AGENTI CHIMICI.**

---

### ***Sorgenti e Natura del Rischio***

#### **Agente chimico.**

Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

#### **Agente chimico pericoloso.**

Pericolosi classificati dalle norme di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici. Fanno parte di questa categoria la maggior parte degli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro.

**Pericolosi ma non classificati** dalle norme di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici, ad esempio prodotti involontari delle lavorazioni come i fumi di saldatura, materiali organici degradati, maleodoranti o infetti come le acque di scarico, materiali soggetti alle altre normative quali farmaci, rifiuti, cosmetici.

Tutte le sostanze a cui è stato assegnato un Limite di Esposizione Professionale (LEP, TLV, ecc. che indicano i valori limite di concentrazione di composti pericolosi presenti nei luoghi di lavoro oltre i quali si presume un effetto nocivo per la salute in una persona adulta di sana costituzione).

#### **Classificazione.**

Attribuzione di una classe di pericolo ad una sostanza o ad una miscela di sostanze.

#### **Imballaggio.**

Uno o più contenitori che possono svolgere la funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza.

#### **Sostanza.**

Un elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal processo.

#### **Miscela.**

L'insieme di due o più sostanze sottoforma di soluzione.

#### **Schede di sicurezza.**

Strumento per trasmettere agli utilizzatori professionali di sostanze pericolose informazioni più dettagliate di quelle presenti sulle etichette dei prodotti.

#### **Etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche**

L'etichettatura è l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio o sulla confezione a mezzo stampa, rilievo o incisione. Anche i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro o per il magazzinaggio e le relative tubazioni, destinati a contenere o trasportare sostanze e preparati pericolosi, devono essere muniti dell'etichettatura prescritta. L'etichetta di una sostanza o di un preparato permette di identificare immediatamente e sinteticamente i principali pericoli chimico-fisici, tossicologici e ambientali noti.

Sull'etichetta si devono trovare:









- il nome della sostanza la designazione o il nome commerciale del preparato il nome e l'indirizzo completo nonché il numero di telefono del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno dell'Unione Europea per i preparati,
- il nome chimico delle sostanze contenute responsabili dei rischi più rilevanti per la salute;
- i simboli di pericolo, se previsti, neri su fondo arancione, e l'indicazione del tipo di pericolo (es. comburente, tossico ecc.) che comporta l'impiego dell'agente;
- le frasi di rischio ed i consigli di prudenza;
- per le sostanze, il numero CE, se assegnato;
- l'indicazione "Etichetta CE" per le sostanze elencate nell'allegato I del D.Lgs. 52/97;
- per i preparati venduti al dettaglio, il quantitativo, in massa o volume, del contenuto;
- indicazioni sul contenuto e sul produttore.












Tutte le indicazioni devono essere almeno nella lingua del Paese di impiego.

Il primo dicembre 2010 è entrato in vigore il Regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP) che detta i nuovi parametri per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, con lo scopo di allinearsi al GHS, (Sistema Globale Armonizzato), elaborato dall'ONU e finalizzato all'unificazione a livello mondiale della descrizione dei rischi connessi all'utilizzo delle sostanze chimiche (per fare in modo che le sostanze abbiano la stessa classificazione ovunque nel mondo). Questo regolamento comporta una nuova classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche e avremo un biennio durante il quale saranno utilizzate sia la vecchia che la nuova classificazione.

Di seguito sono riportati simboli di pericolo della vecchia normativa ed i nuovi pittogrammi di rischio associati al regolamento CLP.

**Tabella 1.** Confronto tra i simboli di pericolo della “vecchia” Direttiva (67/548) ed i pittogrammi introdotti dal regolamento CLP (Regolamento 1272/2008).

SIMBOLI DI PERICOLO (direttiva 67/548)		PITTOGRAMMI e Categorie di pericolo associate (Regolamento 1272/2008)	
	<b>Esplosivo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esplosivi instabili; esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4</li> <li>• Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B</li> <li>• Perossidi organici, tipi A e B</li> </ul>
	<b>Facilmente infiammabile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gas infiammabili, categoria 1</li> <li>• Aerosol infiammabili, categorie 1 e 2</li> <li>• Liquidi infiammabili, categorie 1, 2 e 3</li> <li>• Solidi infiammabili, categorie 1 e 2</li> <li>• Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F</li> <li>• Liquidi pirofici, categoria 1</li> <li>• Solidi pirofici, categoria, 1</li> <li>• Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie 1 e 2</li> <li>• Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3</li> <li>• Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F</li> </ul>
	<b>Estremamente infiammabile</b>		
	<b>Comburente</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gas comburenti, categoria 1</li> <li>• Liquidi comburenti, categorie 1 e 2</li> <li>• Solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gas sotto pressione; Gas compressi; Gas liquefatti refrigerati;</li> <li>• Gas disciolti</li> </ul>

SIMBOLI DI PERICOLO (direttiva 67/548)	PITTOGRAMMI e Categorie di pericolo associate (Regolamento 1272/2008)	
	Tossico	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tossicità acuta per via orale, cutanea e inalatoria, categorie 1, 2 e 3</li> </ul>
	Molto tossico	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1</li> <li>Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1B e 2</li> <li>Tossicità per la riproduzione, categorie 1A, 1B e 2</li> <li>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola e/o ripetuta, categorie 1 e 2</li> </ul>
 	Nocivo  Irritante	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tossicità acuta per via orale, cutanea e inalatoria, categorie 1, 2 e 3</li> <li>Irritazione cutanea, categoria 2</li> <li>Irritazione oculare, categoria 2</li> <li>Sensibilizzazione cutanea, categoria 1</li> <li>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3</li> <li>Irritazione delle vie respiratorie</li> <li>Narcosi</li> </ul>
	Corrosivo	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Corrosivo per i metalli, categoria 1</li> <li>Corrosione cutanea, categoria 1A, 1B e 1C</li> <li>Gravi lesioni oculari, categoria 1</li> </ul>
	Pericoloso per l'ambiente	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pericoloso per l'ambiente acquatico:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pericolo acuto, categoria 1</li> <li>- pericolo cronico, categorie 1 e 2</li> </ul> </li> </ul>
Nessun simbolo di pericolo		Nessun pittogramma: <ul style="list-style-type: none"> <li>Esplosivi della divisione 1.5</li> <li>Esplosivi della divisione 1.6</li> <li>Gas infiammabili, categoria di pericolo 2</li> <li>Sostanze e miscele autoreattive, tipo G</li> <li>Perossidi organici, tipo G</li> <li>Tossicità per la riproduzione, avente effetto sull'allattamento (categoria supplementare)</li> </ul>

## Schede di sicurezza

Le schede di sicurezza SDS (*Safety Data Sheet*) rappresentano un documento tecnico contenente le informazioni necessarie sulle sostanze chimiche e loro miscele, in particolar modo includono le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze. Le schede di sicurezza consentono al datore di lavoro di valutare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori associati all'uso delle sostanze chimiche.

Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o preparato pericolosi deve fornire gratuitamente al destinatario la scheda di sicurezza, redatta nella lingua del Paese d'impiego in occasione della prima fornitura. Questa deve essere aggiornata (e trasmessa all'utilizzatore) ogni qualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore viene a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente.

A partire dal 1 dicembre 2010 le schede di sicurezza devono essere compilate secondo il Regolamento UE 453/2010 e contenere 16 voci standardizzate come riportato nella tabella 2.

Le schede di sicurezza di tutti gli agenti chimici presenti in azienda devono essere conservate in un luogo noto ed accessibile a tutti coloro che operano con tali sostanze.

**Tabella 2. Voci obbligatorie nella SDS.**

1	Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
2	Identificazione dei pericoli
3	Composizione/informazioni sugli ingredienti
4	Misure di primo soccorso
5	Misure antincendio
6	Misure in caso di rilascio accidentale
7	Manipolazione e immagazzinamento
8	Controllo dell'esposizione/protezione individuale
9	Proprietà fisiche e chimiche
10	Stabilità e reattività
11	Informazioni tossicologiche
12	Informazioni ecologiche
13	Considerazioni sullo smaltimento
14	Informazioni sul trasporto
15	Informazioni sulla regolamentazione
16	Altre informazioni

CODICI DI INDICAZIONE DI PERICOLO	
Codice	Nota
H200	Esplosivo instabile.
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	Gas altamente infiammabile.
H221	Gas infiammabile.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H223	Aerosol infiammabile.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252	Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale a contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H350	Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>.
H350i	Può provocare il cancro se inalato.

CODICI DI INDICAZIONE DI PERICOLO	
Codice	Nota
H351	Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, e noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H360D	Può nuocere al feto.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H371	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H372	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H373	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

<b>CODICI DI INDICAZIONE DI PERICOLO SUPPLEMENTARI</b>	
<b>Codice</b>	<b>Nota</b>
EUH001	Esplosivo allo stato secco.
EUH006	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH014	Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH019	Può formare perossidi esplosivi.
EUH029	A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031	A contatto con acidi libera un gas tossico.
EUH032	A contatto con acidi libera un gas altamente tossico.
EUH044	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
EUH059	Pericoloso per lo strato di ozono.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH070	Tossico per contatto oculare.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.
EUH201	Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
EUH201A	Attenzione! Contiene piombo.
EUH202	Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH203	Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH204	Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH205	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH206	Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
EUH207	Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH208	Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.
EUH209	Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUH209A	Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



CODICI DI CONSIGLI DI PRUDENZA	
Codice	Nota
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P201	Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P210	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere /superfici riscaldate - Non fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di ignizione.
P220	Tenere/conservare lontano da indumenti/...../ materiali combustibili.
P221	Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili...
P222	Evitare il contatto con l'aria.
P223	Evitare qualsiasi contatto con l'acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.
P230	Mantenere umido con....
P231 + P232	Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
P231	Manipolare in gas inerte.
P232	Proteggere dall'umidità.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P234	Conservare soltanto nel contenitore originale.
P235 + P410	Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
P235	Conservare in luogo fresco.
P240	Mettere a terra / a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
P241	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.
P242	Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P244	Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.
P250	Evitare le abrasioni /gli urti/..../gli attriti.
P251	Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P262	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P263	Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
P264	Lavare accuratamente ... dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P281	Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P282	Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.
P283	Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi.
P284	Utilizzare un apparecchio respiratorio.
P285	In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P312	IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P301 + P330 + P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P301	IN CASO DI INGESTIONE
P302 + P334	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.



CODICI DI CONSIGLI DI PRUDENZA	
Codice	Nota
P302 + P350	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P302	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE
P303 + P361+ P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P303	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli)
P304 + P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P304 + P341	IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P304	IN CASO DI INALAZIONE
P305 + P351+ P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P305	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI
P306 + P360	IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P306	IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI
P307 + P311	In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P307	IN CASO DI ESPOSIZIONE
P308 + P313	In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P308	In caso di esposizione o di possibile esposizione
P309 + P311	In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P309	In caso di esposizione o di malessere
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P311	Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313	Consultare un medico.
P314	In caso di malessere, consultare un medico.
P315	Consultare immediatamente un medico.
P320	Trattamento specifico urgente (vedere..... su questa etichetta).
P321	Trattamento specifico (vedere .....su questa etichetta).
P322	Interventi specifiche (vedere .....su questa etichetta).
P330	Sciacquare la bocca.
P331	NON provocare il vomito.
P332 + P313	In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P332	In caso di irritazione della pelle
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P333	In caso di irritazione o eruzione della pelle
P334	Immergere in acqua fredda/ avvolgere con un bendaggio umido.
P335 + P334	Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P335	Rimuovere dalla pelle le particelle.
P336	Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.
P337 + P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P337	Se l'irritazione degli occhi persiste
P338	Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P340	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P341	Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P342 + P311	In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P342	In caso di sintomi respiratori
P350	Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
P351	Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
P352	Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

CODICI DI CONSIGLI DI PRUDENZA	
Codice	Nota
P353	Sciogliere la pelle/fare una doccia.
P360	Sciogliere immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P361	Togliere di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
P362	Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P363	Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P370 + P376	In caso di incendio bloccare la perdita, se non c'è pericolo.
P370 + P378	In caso di incendio, estinguere con....
P370 + P380 + P375	In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P370 + P380	Evacuare la zona in caso di incendio.
P370	In caso di incendio
P371 + P380 + P375	In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P371	In caso di incendio grave e di grandi quantità
P372	Rischio di esplosione in caso di incendio.
P373	NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
P374	Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.
P375	Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P376	Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
P377	In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P378	Estinguere con ..
P380	Evacuare la zona.
P381	Eliminare ogni fonte d'accensione se non c'è pericolo.
P390	Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P391	Raccogliere la fuoriuscita.
P401	Conservare ...
P402 + P404	Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
P402	Conservare in luogo asciutto.
P403 + P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P403	Conservare in luogo ben ventilato.
P404	Conservare in un recipiente chiuso.
P405	Conservare sotto chiave.
P406	Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento interno resistente.
P407	Mantenere un intervallo d'aria tra gli scaffali/i pallet.
P410 + P403	Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari.
P410 + P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P410	Proteggere dai raggi solari.
P411 + P235	Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a ....°C/...°F.
P411	Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a ...°C/...°F.
P412	Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P413	Conservare le rinfuse di peso superiore a .....kg/.....lb a temperature non superiori a...°C/..°F.

P420	Conservare lontano da altri materiali.
P422	Conservare sotto ...
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in ...

Il rischio chimico va quindi inteso come tutti questi rischi potenzialmente connessi con l'impiego di sostanze o preparati chimici pericolosi. Ne deriva che, a seconda della loro natura, gli agenti chimici pericolosi possono dar luogo a:

- *rischi per la sicurezza o rischi infortunistici: incendio, esposizione, contatto con sostanze corrosive, ecc.*
- *rischi per la salute o rischi igienico-ambientali: esposizione a sostanze o preparati tossici o nocivi, irritanti, ecc.*

I rischi di natura igienico ambientali si hanno ogni qualvolta si creano le condizioni in cui si possa verificare interazione tra gli agenti chimici impiegati nelle fasi delle attività lavorative e il personale addetto. Questo può verificarsi sia a causa di accadimento accidentale (anomalie strumentali e impiantistiche, incendi, sversamenti, reazioni anomale, ecc.) sia a causa della peculiarità dell'attività lavorativa.

Il rischio di effetti tossici, secondo le caratteristiche degli agenti chimici, è determinato dal livello dalla durata e frequenza dell'esposizione, dalla dose assorbita e dalle caratteristiche dei soggetti esposti (sesso, età, presenza di patologie, ecc).

Quindi il rischio di produrre un effetto tossico dipende sia dal livello dell'esposizione che dalla tossicità intrinseca dell'agente chimico. La misura dell'esposizione è data dalla dose, dalla durata e frequenza dell'esposizione, ma anche dalla modalità di assorbimento.

L'esposizione a grandi quantità (dosi) di agenti chimici di piccola tossicità presenta un basso rischio. Di contro piccole quantità di sostanze chimiche con alta tossicità possono causare gravi effetti sull'organismo.

La durata e la frequenza di esposizione sono fattori critici nel determinare il tempo con cui una sostanza chimica possa produrre effetti dannosi. Infatti in alcuni casi una unica esposizione è sufficiente a provocare, ad esempio, un avvelenamento, in altri casi sono invece necessarie ripetute esposizioni.

Per la maggior parte delle sostanze chimiche la via di assorbimento (attraverso la pelle, gli occhi, il tratto gastrointestinale, il tratto respiratorio) è una importante considerazione nella valutazione del rischio.

Bisogna anche considerare che reazioni chimiche che coinvolgono due o più sostanze possono formare prodotti che sono significativamente più tossici dei reagenti di partenza.

Nell'attività di valutazione del rischio, la possibilità di generare prodotti di reazione tossici può non essere prevista qualora la reazione indotta avviene per miscelazione non intenzionale dei reagenti.

È essenziale allora il personale di laboratorio sia a conoscenza dei principi di base di tossicologia e sia in grado di riconoscere le principali classi di sostanze chimiche pericolose.

L'assorbimento degli agenti chimici può avvenire per:

- 1) inalazione
- 2) contatto cutaneo
- 3) ingestione

**Documentazione collegata:** schede di sicurezza dei prodotti chimici eventualmente utilizzati dovranno essere allegati al presente Documento di Valutazione del Rischio.

La valutazione del rischio chimico è stata effettuata secondo il D.Lgs. n. 25 del 02/02/2002 sulla base del “Metodo ad Indici” proposto dalla Regione Piemonte di seguito riportato:

GRAVITÀ		
0.	ASSENTE	Assenza di effetti prevedibili
1.	LIEVE	Effetti prevedibili
2.	MODERATA	Effetti potenzialmente reversibili/effetti irreversibili lievi o dubbi
3.	MEDIA	Effetti sicuramente irreversibili
4.	ALTA	Effetti irreversibili gravi
5.	MOLTO ALTA	Effetti possibilmente letali

DURATA/ FREQUENZA		
1.	OCCASIONALMENTE	< 10 % Orario lavoro
2.	FREQUENTEMENTE	10-25 % Orario lavoro
3.	ABITUALMENTE	26-50 % Orario lavoro
4.	SEMPRE	51-100 % Orario lavoro

MODALITÀ		
Evento	Esposizione/ Condizioni operative	
0.	NON POSSIBILE	
1.	IMPROBABILE	Lieve / altamente protettive
2.	POCO PROBABILE	Moderata / protettive
3.	PROBABILE	Media / poco protettive
4.	ALTAMENTE PROBABILE	Alta / assai poco protettive
5.	SICURO	Molto alta / non protettive

CLASSI		AZIONI
1-10	BASSO	Non necessarie
11-25	MODERATO	Opportune a medio termine
26-50	MEDIO	Opportune a breve termine / necessarie a medio termine
51-75	ALTO	Necessarie a breve termine
76-100	MOLTO ALTO	Urgenti

**Contesto specifico e valutazione:**

Personale comunale

I dipendenti addetti a mansioni a carattere impiegatizio utilizzano esclusivamente prodotti di consumo dei macchinari per l'ufficio come i toner per le fotocopiatrici e gli inchiostri delle stampanti, con i quali è possibile venire in contatto durante le operazioni di manutenzione ordinaria delle stesse e quei prodotti di cancelleria come colle, correttori, pennarelli indelebili, ecc., che possono, come indicato sugli stessi risultare tossici per contatto, inalazione e ingestione, sono utilizzati in maniera consona ed adeguata.

I toner per fotocopiatrice sono forniti in confezione sigillata, che vengono aperte solo al momento della sostituzione nelle stampanti, operazione della durata di pochi minuti ed effettuata con l'uso di guanti monouso in dotazione.

Le cartucce esauste vengono raccolti in appositi contenitori per essere ritirate da Ditte specializzate nel riutilizzo delle stesse.

Il personale esterno (Ditte affidatarie) utilizza i prodotti per le attività di pulizia (detergenti – disinfettanti – smacchiatori);

Per quanto riguarda le modalità d'uso, le tipologie di rischio e le misure di prevenzione e protezione, si rimanda a quanto specificato nell'apposito DUVRI in ottemperanza all'art. 26 D. Lgs. 81/08.

I prodotti devono essere conservati e immagazzinati in locali chiusi e nei contenitori originali adeguatamente etichettati.

Lo stoccaggio dei prodotti di pulizia e dei prodotti chimici in generale devono essere limitati a quantitativi ridotti tali da non determinare "deposito" e devono essere conservati, a cura del personale addetto all'utilizzo, nei contenitori originali adeguatamente etichettati, in scaffali appositamente dedicati allo stoccaggio collocato in un locale riservato a deposito.

Quindi per la sede sono stati valutati i seguenti indici:

Gravità: 2; Durata:1; Modalità: 2;

Pertanto eseguendo il prodotto degli stessi  $2 \times 1 \times 2 = 4$ , si ottiene una classe di rischio **BASSO** e di conseguenza occorre comunque mantenere sotto controllo i rischi (Programma Interventi Migliorativi).

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO RISCHI PER LA SALUTE</b>	GRAVITA'	DURATA		MODALITA'	CLASSE DI RISCHIO				
	2	1		2	BASSO				
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO RISCHI PER LA SICUREZZA</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO =1
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata.</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ossequio all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> </ul>								
DPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica disponibilità guanti monouso per cambio toner.</li> </ul>								
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica della costante disponibilità di guanti monouso per cambio toner, guanti UNI EN 374 - per contatto cutaneo con sostanze chimiche irritanti;</li> <li>Per qualsiasi prodotto chimico eventualmente verificare:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Le schede stesse ed attenersi alle indicazioni contenute in particolare per LO <b>STOCCAGGIO</b>, LA <b>MANIPOLAZIONE</b> DEL PRODOTTO, LE <b>MISURE DI PRIMO SOCCORSO</b> E LE <b>MISURE AMBIENTALI</b> IN CASO DI <b>SVERSAMENTO</b> E LE <b>MODALITA' DI SMALTIMENTO</b>;</li> </ul> </li> <li>Sensibilizzare:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>I lavoratori che usano prodotti chimici ad attenersi alle prescrizioni e ai modi d'uso dei prodotti stessi;</li> </ul> </li> <li>Appositi armadi chiusi a chiave per lo stoccaggio dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia dei locali.</li> <li>non effettuare travasi di prodotti chimici.</li> <li>Verifica costante circa la necessità di limitare allo stretto necessario il quantitativo dei prodotti chimici stoccati in sede;</li> <li>Tenere sotto controllo il rispetto delle modalità di stoccaggio indicate dal fornitore.</li> </ul>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs.81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs.81/08)</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>								
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
Fattore di Rischio potenziale: sostanze varie irritanti e sensibilizzanti per contatto e inalazione					Vedi Piano Sanitario redatto dal Medico Competente; visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08				

## MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.

### Sorgenti e Natura del Rischio

Per movimentazione manuale dei carichi s'intende quel complesso di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari.

Una non corretta movimentazione manuale, infatti, può provocare distorsioni, lombalgie (il comune mal di schiena), lombalgie acute (il cosiddetto "colpo della strega"), ernie del disco (con possibile conseguente sciatalgia), strappi muscolari, fino alle lesioni dorso-lombari gravi.

Come conseguenza, le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale, sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti (assenze per malattia, cure, cambiamenti di lavoro, invalidità), rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro.

Infatti, circa il 20% degli infortuni lavorativi avviene a livello del rachide lombare in occasione di attività di sollevamento di oggetti pesanti eseguite in modo imprudente.

### Contesto specifico e valutazione:

Nella sede la movimentazione manuale di carichi si concretizza nella necessità di sollevare e movimentare:

1. dossier e faldoni di documenti, il cui peso non supera in genere 3-4 Kg..

Pertanto questo tipo di movimentazione, considerata anche la sporadicità e la non ripetitività dell'operazione non comporta particolari rischi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> </ul>								
DPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente non necessari.</li> </ul>								
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>	
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>valutazione costante della corretta metodologia di movimentazione;</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>								
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>attualmente nessuno</li> </ul>					Vedi Piano Sanitario redatto dal Medico Competente visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08				

**VIDEOTERMINALI.**

**Sorgenti e Natura del Rischio**

Il titolo VII del Decreto Legislativo. n. 81 del 9 aprile 2008 prevede i requisiti di tutela della salute e della sicurezza per i lavoratori con attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

Per videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, mentre è considerato videoterminale il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali comunque distribuite, dedotte le pause previste dalla legge.

**Contesto specifico e valutazione:**

Sono presenti numerose postazioni VDT, usufruibili dal personale e dai discenti della sede (aula informatica).

Per gli addetti che utilizzano il VDT per un tempo superiore a 20 ore settimanali, individuati come videoterminalisti, è stato attivato il protocollo di sorveglianza sanitaria definito dal Medico Competente.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 2
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non segnalate</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> <li>periodica informazione e formazione a tutti i lavoratori sulla corretta postura da tenere e sul corretto posizionamento della postazione rispetto alla luce naturale.</li> <li>rivedere periodicamente l'auto-formazione sulla Intracom comunale e rifare il test di autoapprendimento.</li> </ul>								
DPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>attualmente non previsti.</li> </ul>								
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>	
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>adeguare postazione VDT non conforme</li> <li>raccogliere e fascettare i cavi dei PC.</li> <li>Monitorare dal punto di vista ergonomico il corretto posizionamento della postazione(allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08) e adeguare eventuali postazioni non conformi.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08 )</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08) .</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>				
Utilizzatori di VDT ( se utilizzo > 20 h/sett.)					Vedi Piano Sanitario redatto dal Medico Competente visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08				



## FUMO PASSIVO.

Il fumo passivo è stato classificato come cancerogeno di Gruppo I nella monografia IARC (Internacional Agency for Research on Cancer) volume 83, sulla valutazione del rischio da agenti cancerogeni per l'essere umano. Come noto, IARC è un organismo che opera all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con il compito di effettuare ricerche per il controllo del cancro.

Il riconoscimento del fumo passivo, quale agente cancerogeno pericoloso per l'uomo, impone di effettuarne la valutazione del rischio sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08, come integrato dal D. Lgs. 25/2002 che, in recepimento della direttiva europea n. 98/24 sulla materia, ha introdotto il Titolo VII-bis, entrato in vigore il 25/06/2002.

Gli agenti chimici pericolosi sono definiti dall'art. 72-ter comma 1, che indica tre fattispecie che consentono di definire pericoloso un agente chimico. In particolare, al numero 3 del suddetto comma, vengono annoverati gli *“agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, ... , possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico - fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, ...”*.

Per quanto sopra, il fumo di sigaretta (o altri derivati dal tabacco) rientra tra gli *“agenti chimici pericolosi”* definiti all'art. 222 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Pertanto, la tutela dei dipendenti dalla esposizione al fumo passivo e dai rischi del fumo attivo che, nei luoghi di lavoro, può generare esposizione a fumo passivo, rientra fra gli obblighi che lo stesso D. Lgs. impone in capo al Datore di Lavoro.

La Legge 16 gennaio 2003 n. 3 impone il divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e a quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. I requisiti tecnici di questi ultimi sono definiti dal DPCM del 23 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003.

Valutato quanto sopra, la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 n. mecc. 2004 04457/111 esecutiva dal 3 gennaio 2005, ha disposto il divieto di fumare in tutti i locali comunali, approvando il relativo regolamento di attuazione. Le misure operative sono state definite con la Comunicazione di Servizio n. 1/2005 emessa dall'Ufficio di Coordinamento Sistema Sicurezza.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1
Criticità	• Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata								
Informazione e Formazione specifica	• Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.								
DPI									3 CATEGORIA NON NECESSARI <b>X</b>
	TESTA	OCCHI	VIE ESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE			
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• imposizione del divieto di fumare in tutti i locali della sede;</li> <li>• apposizione dei cartelli di divieto, conformi a quanto previsto dal DPCM del 23 dicembre 2003;</li> <li>• Individuazione formale dell'incaricato alla vigilanza, accertamento e contestazione delle infrazioni.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>• Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>								
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
Attualmente nessuno					visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08				

## **RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO.**

---

### ***Sorgenti e Natura del Rischio***

La legislazione in materia di tutela della sicurezza e della salute nei posti di lavoro insieme alla Medicina del Lavoro si sono da sempre occupate, ciascuna secondo i rispettivi ambiti disciplinari, della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, cercando di vincolare lo svolgimento del lavoro umano al rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità ambientale.

Le Direttive UE già recepite nel Decreto Legislativo 626/94 hanno infatti promosso un nuovo approccio alla prevenzione, che espande l'ambito di valutazione dei rischi al di fuori di rigide tabelle. Il Lavoratore non è più visto come "esposto a" bensì come soggetto di cui è richiesta la salvaguardia del benessere psicofisico globale. In quest'ottica già da anni si sono sviluppate numerose ricerche nel campo della psicologia del lavoro e della medicina del lavoro. E' questa la prospettiva in cui si colloca la crescita di attenzione verso la *salute organizzativa*, intesa come la cultura, i processi e le pratiche organizzative che promuovono o migliorano il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori e dei gruppi professionali (Avallone, Pamplomat, 2005). Parallelamente, in campo clinico i più recenti dati epidemiologici hanno fatto registrare un aumento diffuso di disturbi e malattie psicosomatiche in molti casi correlabili all'organizzazione e al risvolto psicosociale del lavoro. La riorganizzazione dei processi produttivi nei settori erogatori di beni e servizi in atto da qualche decennio nei paesi industrializzati occidentali, comporta per vasti settori di occupazione una redistribuzione dell'impegno richiesto al lavoratore dal piano fisico a quello mentale. Le caratteristiche di queste nuove attività comportano la sovrapposizione ai rischi lavorativi tradizionali di rischi correlati a carenze negli aspetti di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro (carichi di lavoro, ambiguità e conflitto di ruolo, distorsioni nello stile di comunicazione e di convivenza, ecc.) cui conseguono effetti indesiderati sul benessere psicofisico dei lavoratori.

Prima dell'emanazione del D.Lgs. 81/08 l'obbligo della valutazione dei diversi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli connessi allo stress da lavoro, veniva stabilito in modo indiretto dalla lettura combinata di diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/94 e s.m.i. ed in particolare:

- L'art. 4, comma 1 che imponeva al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi;
- L'art. 8 bis che individuava tra gli obiettivi di apprendimento dei corsi di formazione che costituiscono requisito per la nomina degli RSPP anche conoscenze sui rischi di natura psicosociale (l'accordo Stato-Regioni sulla formazione degli RSPP definiva i rischi psicosociali come stress, burn-out e mobbing);

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 rende più esplicito l'obbligo di valutare lo stress sul lavoro. L'art. 28 (*Oggetto della valutazione dei rischi*) stabilisce che la valutazione deve riguardare tutti i rischi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Rispetto alla situazione precedente emergono due novità:

1. i generici rischi di natura psicosociale sono sostituiti dallo "stress – lavoro correlato";
2. il riferimento per la valutazione del rischio è individuato nell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Nell'ambito specifico, la letteratura scientifica recente richiamava il fatto che nelle aree professionali ad alto impatto relazionale ed emotivo, nelle organizzazioni cioè la cui *mission* riveste carattere assistenziale o sanitario, il disagio psicosociale poteva rivestire una maggiore intensità, e veniva sottolineata l'esplosione negli ultimi anni di fenomeni quali lo stress occupazionale, il mobbing e la sindrome del burnout.

### **ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8 ottobre 2004)**

Lo stress da lavoro è stato identificato a livello europeo, nazionale ed internazionale come elemento di preoccupazione sia per gli imprenditori che per i lavoratori. Avendo individuato la necessità di una specifica azione congiunta su questo tema, le parti sociali hanno incluso l'argomento nel programma di

lavoro 2003-2005 del dialogo sociale nell'ambito del quale si è definito un accordo sottoscritto da CES – Sindacato Europeo, UNICE – Confindustria Europea, UEAPME – Associazione Europea Artigianato e PMI, CEEP – Associazione Europea delle Imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale.

L'accordo sottolinea che "potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività, o dalla tipologia del contratto, o dal rapporto di lavoro". Da tale considerazione deriva la necessità di valutare il rischio in ogni settore lavorativo, seppure con diversi livelli di approfondimento.

## **STRESS SUL LAVORO**

Lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.

L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine e queste possono essere considerate positive ma di fronte ad una prolungata esposizione a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili.

A rigore concettuale e terminologico, lo stress rappresenta la manifestazione delle risposte (fuga, adattamento di sé e azione di cambiamento dell'ambiente) che un individuo sa e può mettere in atto per contrastare le alterazioni delle caratteristiche chimico-fisiche e psico-relazionali del suo ambiente di vita. Quando queste risposte ottengono un successo (ristabilendo un accettabile equilibrio tra individuo e ambiente), l'individuo prova l'esperienza dello stress positivo ("eustress") che si accompagna anche a emozioni positive e a un senso di autoefficacia. Quando invece, nonostante i ripetuti tentativi di risposta alla variabilità dell'ambiente, l'individuo non riesce a ristabilire un equilibrio accettabile, va incontro alla esperienza dello stress negativo ("distress") che si può accompagnare a emozioni negative e sentimenti di incapacità.

Da ciò si rileva che l'esperienza lavorativa può contribuire non solo a provocare sensazioni di disagio e inadeguatezza, ma anche di autoefficacia.

Lo stress non è una malattia, ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.

Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro vanno considerate causate dal lavoro stesso.

Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc..

E' altamente probabile che il fenomeno aumenti in futuro, a causa di alcuni cambiamenti in corso nel mondo del lavoro. Studi in questo senso della "European Agency for Safety and Health at Work" hanno individuato cinque aree di variabili che rendono emergenti i rischi psicosociali:

- 1- utilizzo di nuove forme di contratti di lavoro (contratti precari) e l'incertezza e l'insicurezza del lavoro stesso (scarsità di lavoro);
- 2- forza lavoro sempre più vecchia (poco flessibile e poco adattabile ai cambiamenti) per mancanza di adeguato turn-over;
- 3- alti carichi di lavoro, con conseguenti pressioni sui lavoratori da parte del management;
- 4- tensione emotiva elevata, per violenze e molestie sul lavoro;
- 5- interferenze e squilibrio fra lavoro e vita privata.

Quindi è necessario che per valutare e fronteggiare i fattori lavorativi di stress, le aziende analizzino la loro organizzazione secondo un percorso che prenda in esame tutte le variabili sopra indicate. In questo modo sarà anche possibile individuare le misure correttive più appropriate ed efficaci.

D'altra parte la rilevanza del rischio stress lavoro-correlato è ancor più evidente se si considera che lo stesso agisce anche come modulatore dei rischi tradizionali (agenti chimici, fisici, ecc.) aggravandone gli

effetti. A tal proposito possono risultare anche molto rilevanti negli effetti le differenze individuali di genere, età, estrazione culturale e tipologia contrattuale.

### **INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DI STRESS DA LAVORO**

Considerata la complessità del problema, l'Accordo Europeo non fornisce una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Tuttavia un alto grado di assenteismo e di ricambio del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamenti dei lavoratori sono alcuni dei segnali che possono indicare un problema di stress da lavoro.

a) lo stress lavoro-correlato è oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Vi è quindi un interesse comune ad affrontare la tematica e la necessità di una azione congiunta. Eliminare o contenere i fattori stressogeni lavorativi comporta benefici per la salute dei lavoratori, ma anche vantaggi economici e sociali per tutti;

b) il pericolo stress lavoro-correlato, e il relativo possibile rischio, può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore. Non è possibile quindi escludere a priori, per nessuna realtà lavorativa, la necessità di procedere ad una qualche valutazione in merito;

c) il tema specifico delle molestie e della violenza sul posto di lavoro non sono oggetto dell'accordo sullo stress lavoro-correlato, ma richiedono un accordo successivo. E' tuttavia evidente che molte delle dinamiche messe in atto per esercitare violenza morale sono le stesse che possono essere presenti come fattori di stress in organizzazioni inadeguate, anche senza una precisa volontarietà lesiva. Valutare e tenere sotto controllo tutti i possibili fattori di stress legati all'organizzazione del lavoro e ai rapporti interpersonali sul lavoro, crea un contesto lavorativo che scoraggia l'esercizio di forme di violenza di natura intenzionale;

d) lo stress lavoro-correlato di cui si parla nell'accordo è definito e delimitato dall'accordo stesso:

- in linea generale lo stress identifica una condizione in cui l'individuo non si sente in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative dell'ambiente;

- nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative;

- non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l'inadeguata gestione dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione;

- acquista rilevanza una situazione di tensione prolungata nel tempo (non brevi e circoscritti periodi di disfunzioni organizzative, che possono transitoriamente verificarsi in qualsiasi contesto lavorativo);

- la risposta individuale può essere molto variabile rispetto a situazioni stressanti simili.

Viene quindi demarcato il confine tra stress lavoro-correlato e stress dovuto ad altri fattori della vita della persona. La variabilità individuale di risposta allo stress, pur dovendo essere presa in considerazione quale condizione di possibile ipersuscettibilità, non può in alcun modo portare ad attribuire all'individuo la responsabilità dello stress lavoro-correlato (su questo punto l'accordo è molto chiaro).

### ***Contesto specifico e valutazione:***

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MISURE E METODI**


Per la Valutazione del Rischio della sede, il Datore di Lavoro della Divisione Servizi Sociali, in accordo con il Medico Competente ha deciso di utilizzare il Manuale edito dall'INAIL recante "Valutazione e Gestione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato (edizione 2017)".

Nel Manuale è descritto il percorso metodologico per la preparazione dell'organizzazione:

- costituzione di un gruppo di lavoro;
- compilazione delle schede e valutazione del rischio.

L'analisi degli indicatori riportati nelle schede non ha evidenziato particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

La valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato, nel punteggio globale, ha identificato un “**rischio non rilevante**”, pertanto, è sufficiente prevedere un “piano di monitoraggio” attraverso un periodico controllo dell’andamento degli indicatori (eventi sentinella).



(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, 2011)

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>NON RILEVANTE (BASSO)</b>							
Criticità	• Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata.							
Informazione e Formazione specifica	Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.							
DPI	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI
								<b>X</b>
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La prevenzione è un elemento chiave. La strategia migliore è quella che prevede sforzi specifici diretti ad impedire comportamenti vessatori, informazione e formazione su tali comportamenti e interventi volti a migliorare il clima organizzativo in un'ottica di benessere psico-fisico.</li> <li>• Gli aspetti dei rischi psico-sociali vengono inoltre valutati in occasione delle visite mediche periodiche senza ricorrere, al momento, a specifici test o esami di approfondimento.</li> <li>• Aggiornare annualmente la Valutazione del Rischio (eventi sentinella)</li> <li>• Adozione integrale del documento "PROPOSTA DI PROCEDURA PER LA RIELABORAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO" secondo le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente del 17/12/2010" redatta dall' ASL TO 2 – Coordinamento Medici Competenti della Città di Torino.</li> </ul>							
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>• Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>							
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA								
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI			
• Attualmente nessuno					• visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08			



**VALUTAZIONE DEI PROBLEMI ALCOLCORRELATI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.**

**Sorgenti e Natura del Rischio**

(Legge 125/2001 e Provvedimento del 16/03/2006 - G.U. n. 75 del 30/03/2006).

Il consumo e l'abuso di alcolici rappresentano una fonte di rischio per la salute individuale e per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, in regime di sicurezza.

I rischi legati alle abitudini al bere e le possibili conseguenze che ne derivano possono coinvolgere, oltre chi consuma alcol, i colleghi di lavoro, la famiglia o altre persone. Queste conseguenze possono ripercuotersi anche su coloro che, per abitudine o scelta, non bevono. E' il caso di incidenti stradali, incidenti sul lavoro, degli episodi di violenza o di criminalità, che sono effettuati sotto l'effetto dell'alcol da bevitori che consumano secondo modalità considerate erroneamente normali.

La normativa vieta la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche negli ambienti di lavoro per alcune categorie individuate dal Provvedimento del 16/03/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 75 del 30/03/2006).

**Contesto specifico e valutazione:**

Con Comunicazione di Servizio n. 10 del 04/12/2007 prot. 14203 del Settore Sistema Sicurezza e Pronto Intervento, sono stati forniti gli strumenti per effettuare l'attività di informazione e di sensibilizzazione rispetto al problema, mediante la distribuzione di un opuscolo informativo elaborato dai Medici Competenti. Inoltre pur considerando che nella sede è presente personale addetto alla guida di autoveicoli comunali e quindi rientrante fra quelle indicate nel Provvedimento suddetto, si ritiene di poter considerare trascurabile il rischio infortuni per gli effetti derivanti da eventuale assunzione di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro.

Il Medico Competente, nel corso della sua attività di sorveglianza sanitaria preventiva, periodiche o su richiesta del lavoratore, potrà comunque introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori su indicate.

Inoltre, il sospetto di ebbrezza alcolica da parte del Datore di Lavoro potrà essere gestito con l'invio dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori), alla Commissione Medica di Verifica, alla quale dovrà necessariamente prendere parte un Medico del Lavoro (come indicato dall'art. 15 della Legge 125/2001).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO	
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1	
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata.</li> </ul>									
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> </ul>									
DPI	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>		
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>verifica periodica sulla concreta osservanza del divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche durante l'orario di lavoro, anche mediante la sensibilizzazione e la responsabilizzazione di tutti i dipendenti sul fatto che, di fronte a stati acuti di ubriachezza o abuso di alcol, è utile che i lavoratori intervengano per limitare i rischi, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità individuali (art. 20 D.Lgs. 81/08).</li> </ul>									
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>Analisi di tutti i casi di infortunio, compresi quelli in itinere</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>									
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA										
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI					
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Secondo Protocollo Sanitario Medico Competente</li> <li>visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08.</li> </ul>					

**ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.**

**Sorgenti e Natura del Rischio**

Dai combinati disposti dell’Intesa della conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, l’assunzione di sostanze stupefacenti è un rischio che all’interno degli ambienti di lavoro deve essere valutato con particolare riferimento ad alcune tipologie di lavoro.

Il Testo Unico introduce delle innovazioni riferite:

- alle visite preventive e periodiche per l’accertamento dell’assenza di stati di tossicodipendenza e di alcolismo;
- alla sovrapposizione con le visite previste dal D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 e successive modificazioni;
- al giudizio di inidoneità ed alle conseguenze sul rapporto di lavoro.

In sintesi si può affermare che i principi ed i criteri direttivi generali prevedono fra le funzioni del Medico Competente la sorveglianza in materia di assunzione di sostanze stupefacenti.

**Contesto specifico e valutazione:**

Nella Divisione Servizi Sociali non sono presenti lavoratori addetti alle mansioni riportate nell’elenco redatto con riferimento alla Intesa Conferenza Stato Regioni del 30 ottobre 2007.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	<b>1</b>	2	3	4	<b>1</b>	2	3	4	<b>BASSO = 1</b>
Criticità	• Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata								
Informazione e Formazione specifica	• Nell’ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.								
DPI	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	<b>NON NECESSARI X</b>	
Programma Interventi migliorativi	• Attualmente non necessario.								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs.81/08)</li> <li>• Analisi di tutti i casi di infortunio, compresi quelli in itinere</li> <li>• Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs.81/08)</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>				
• nessuno					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attualmente nessuno</li> <li>• visita a richiesta ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08</li> </ul>				



**LAVORATRICI GESTANTI O MADRI.**

**Sorgenti e Natura del Rischio**

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”, che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D. Lgs 645/96, conseguentemente abrogati.

In sintesi, i punti salienti della normativa che hanno guidato il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti o madri, sono i seguenti:

- È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D. Lgs. 151/01).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.
- Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 del D. Lgs. 151/01).

**Contesto specifico e valutazione:**

VALUTAZIONE RISCHI PER LA SICUREZZA (ART. 11 DEL D. LGS. 151/01).

ADDETTA CENTRALINO RECEPTION/ IMPIEGATA AMMINISTRATIVA E/O ASSIMILATA	PRESENZA	DIVIETO DI ESPOSIZIONE
◆ ATTIVITA' IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	NO	
◆ POSTURE INCONGRUE, SPOSTAMENTI, FATICA MENTALE E FISICA	NO	
◆ LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (scale, piattaforme, impalcature)	NO	
◆ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	NO	
◆ LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	NO	
◆ RUMORE	NO	
◆ COLPI, VIBRAZIONI	NO	
◆ SOLLECITAZIONI TERMICHE	NO	
◆ RADIAZIONI IONIZZANTI	NO	
◆ RADIAZIONI NON IONIZZANTI	NO	
◆ AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	SI	Astensione dal lavoro Da due mesi pre-parto a tre mesi post parto. Periodo tutelato:GESTAZIONE
◆ AGGRESSIONI	SI (non escludibile)	Astensione dal lavoro Da due mesi pre-parto a tre mesi post parto. Periodo tutelato:GESTAZIONE
◆ SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (tossici, corrosivi, irritanti...)	NO	
◆ PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	NO	

- ◆ Le mansioni svolte di carattere esclusivamente amministrativo non costituiscono di per sé un rischio per la salute della donna o del bambino dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al periodo di congedo obbligatorio né successivamente ad esso.
- ◆ Qualora la lavoratrice presenti gravi complicanze della gestazione o preesistenti patologie, che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza, ha diritto all'anticipo dell'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio.

#### ◆ **CONCLUSIONE**

Periodo antecedente l'astensione obbligatoria

- ◆ La lavoratrice nello svolgimento del suo lavoro durante il periodo precedente al congedo obbligatorio osserverà i seguenti accorgimenti:
  - Eviterà la posizione eretta per tempi prolungati
  - Effettuare tutte le pause necessarie al proprio benessere psico-fisico.

Sospenderà cautelativamente ogni attività di contatto con il pubblico utente, in particolare se appartenente a gruppi a rischio.

### **ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

#### **Attività del Medico Competente**

Il Medico Competente, oltre agli obblighi di Sorveglianza Sanitaria previsti per legge, esprime parere sulla valutazione dei rischi redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001.

A richiesta esprime parere in merito alla collocazione lavorativa e resta disponibile a consultazioni da parte delle lavoratrici della Scuola Formazione Educazione Permanente.

A richiesta della lavoratrice esprime parere in merito alla domanda di "uscita posticipata"

Al momento della visita medica di assunzione o preventiva, il Medico Competente informa le lavoratrici sulle procedure aziendali a tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

#### **Obblighi del Datore di Lavoro**

Il Datore di Lavoro approva formalmente la Valutazione dei Rischi redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001 predisposte entrambe dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'applicazione delle misure di prevenzione contenute nella procedura, il Datore di Lavoro opera tramite i propri Responsabili di struttura.

Informa le lavoratrici ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate (art. 11 comma 2 D.Lgs 151/01)

Esclude i compiti lavorativi giudicati incompatibili con lo stato di gravidanza per effetto di leggi e di norme.

Limita o esclude i compiti lavorativi giudicati incompatibili con lo stato di gravidanza a seguito della valutazione dei rischi.


Opera la ricollocazione della lavoratrice con le modalità indicate nella procedura.

In caso di impossibilità sia di modifica temporanea che di spostamento ad altre mansioni, il D.d.L. provvede ad inviare informativa scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro per richiedere l'emanazione del provvedimento di astensione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 12 comma 2 e art. 17 comma 2 lett. "c" del D.Lgs. 151/01.

## Diagramma di Flusso dei Percorsi

Il seguente diagramma di flusso illustra i percorsi nei casi di gravidanza patologica o nei casi di gravidanza normale con un lavoro a rischio

Legenda:	
DL	Datore di Lavoro
DPL	Direzione Provinciale del Lavoro
MC	Medico Competente
ML	Medicina del Lavoro
SPP	Servizio di Prevenzione e Protezione



In caso di parto prematuro l'astensione obbligatoria ha comunque una durata pari a 5 mesi.

## Definizioni

ASTENSIONE PER GRAVIDANZA A RISCHIO	IN CASO DI GRAVIDANZA CON COMPLICANZE LA LAVORATRICE CONSEGNA ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (DPL) LA DOMANDA DI ASTENSIONE PER GRAVIDANZA A RISCHIO RILASCIATO DAL GINECOLOGO DI FIDUCIA PER IL TEMPO STABILITO DAL GINECOLOGO.
ASTENSIONE PER LAVORO A RISCHIO	IMPOSSIBILITÀ DI ADIBIRE LA LAVORATRICE IN ATTIVITÀ NON A RISCHIO.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA	DUE MESI PRIMA DEL PARTO E TRE DOPO
USCITA POSTICIPATA	UN MESE PRIMA DEL PARTO E QUATTRO DOPO
ASTENSIONE ANTICIPATA	TRE MESI PRIMA DEL PARTO E TRE DOPO

## **TURNAZIONE E LAVORO NOTTURNO.**

---

### ***Sorgenti e Natura del Rischio***

Con **lavoro a turni** ci si riferisce ad un modo di organizzare le ore della giornata, nella quale si svolge l'attività lavorativa in successione per coprire, in alcuni casi, le 24 ore.

Con questo metodo i lavoratori si succedono nello stesso posto di lavoro, sfruttando l'alternanza (o rotazione) di ore, giorni lavorativi e riposi.

Il meccanismo consente di offrire un servizio più a lungo e allo stesso tempo di mantenere gli orari di lavoro entro il limite massimo previsto dai contratti e dalla legge.

La gran parte dei contratti collettivi fissano delle maggiorazioni retributive - oltre a benefici di altra natura, quali i riposi compensativi - per compensare i disagi dei lavoratori turnisti e in special modo la perdita del riposo domenicale.

Tutti i turnisti hanno diritto alle pause, al riposo giornaliero e settimanale. La durata delle pause è fissata dal contratto collettivo, mentre generalmente il riposo giornaliero scatta dall'ora di avvicendamento del successivo turno.

Per **lavoro in solitudine** si intende quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza nessun contatto diretto con altri lavoratori.

Il lavoro in solitudine, di per sé non è vietato, ma i lavoratori che svolgono quell'attività vanno particolarmente tutelati, specie se viene svolta di notte.

Fatta questa premessa, va riconosciuto che tale tipo di attività merita sicuramente un'analisi dettagliata per gli tutti gli aspetti ad esso correlati e per i particolari rischi cui va incontro chi svolge un lavoro in totale isolamento.

Rappresentano problemi critici ad esempio la distanza o meno da posti di pronto soccorso, l'accessibilità della zona, la possibilità e frequenza di accessi alla stessa, la copertura della telefonia cellulare, ecc. Specie poi se tale attività viene svolta durante le ore notturne.

Gli elementi di criticità riguardano essenzialmente due aspetti:

- 1) Organizzazione dei soccorsi
- 2) Informazione e formazione

### **1) Organizzazione dei soccorsi**

Rappresenta uno dei punti più critici nel caso di lavoro solitario, per i seguenti motivi:

- a) difficoltà, da parte del lavoratore infortunato, di chiedere soccorso all'esterno del luogo di lavoro;
- b) difficoltà dei soccorritori, se e quando allertati, di raggiungere l'infortunato o, se il lavoro in solitudine si svolge di notte, di accedere all'interno del luogo, dove è necessario l'intervento.

Gli aspetti sopra considerati hanno una conseguenza comune: il ritardo dell'intervento con effetti a volte letali.

Durante il lavoro notturno la cosa è aggravata dal fatto che viene a mancare la presenza casuale di persone che a diverso titolo possono frequentare il luogo di lavoro (fornitori, clienti, collaboratori, controllori, ecc.).

In generale, le soluzioni possibili finora individuate sono di tipo tecnico, ricorrendo alle diverse opzioni messe a disposizione dalla tecnologia delle comunicazioni (cellulari, ricetrasmittitori collegato a soggetti addetti a servizi di sorveglianza, pulsanti di allarme, collegati con centraline telefonica, sistemi collegati al costante mantenimento di una postura da parte del lavoratore, sistemi a dialogo, ecc.)

Attualmente il lavoro in solitudine, di per sé, non è regolato da alcuna legge, ma, per analogia, si può fare riferimento all'art. 11 del Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000.

### **Art. 11. Misure di protezione personale e collettiva**

Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle

caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.

## 2) Informazione e Formazione

L'attività di informazione e formazione deve essere mirata, oltre naturalmente ad acquisire la conoscenza dei pericoli e dei relativi rischi presenti nell'ambiente di lavoro, anche in particolare far accrescere in modo particolare la percezione del rischio, dove il lavoro in solitudine di per sé è un rischio aggiuntivo.

### Contesto specifico e valutazione:

Nella Scuola Formazione Educazione Permanente non sono presenti lavoratori in turnazione o in lavoro notturno.

Il lavoratore che si trova da solo sul luogo di lavoro deve essere formato e addestrato sulle procedure di pronto soccorso, gestione delle emergenze e procedure antincendio.

Deve inoltre essere perfettamente a conoscenza dei sistemi di comunicazione con l'esterno ed essere in grado di dare indicazioni ai soccorsi esterni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011</li> </ul>								
DPI	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>	
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che il lavoratore che si trova da solo sul luogo di lavoro sia formato e addestrato sulle procedure di pronto soccorso, gestione delle emergenze e procedure antincendio.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs.81/08)</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Educatori/O.S.S. addetti al servizio notturno.</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Vedi Piano Sanitario redatto dal Medico Competente</li> <li>visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08</li> </ul>				

## MICROCLIMA.

### **Sorgenti e Natura del Rischio**

Con microclima si intende il complesso dei parametri climatici che determinano gli scambi termici fra l'ambiente di lavoro e gli individui che vi operano.

Sono parametri fondamentali per comprendere se il lavoratore opera in un ambiente in condizioni di benessere o di stress termico. Le conseguenze di questo stress possono favorire l'insorgere di malattie dell'apparato respiratorio o di patologie muscolo - scheletriche e reumatiche.

Riguardo al microclima gli ambienti di lavoro vengono divisi in due categorie:

- ambienti moderati, in cui le condizioni termiche non differiscono troppo dalle condizioni ideali che permettono al sistema di termoregolazione dell'organismo umano di operare i necessari aggiustamenti per assicurare ottimali condizioni di omeotermia;

- ambienti severi, caldi o freddi, in cui le esigenze produttive richiedono temperature estreme e umidità inferiori o superiori al 40-60 %; in questi casi i lavoratori sono sottoposti a condizioni di stress termico se vengono superati i tempi massimi di esposizione o non vengono forniti idonei indumenti e dispositivi di protezione individuale.

### **Contesto specifico e valutazione:**

Come la grande maggioranza dei luoghi di lavoro gli ambienti di lavoro della Scuola Formazione Educazione Permanente rientrano nella categoria di ambienti moderati.

Durante il sopralluogo si è potuta constatare la sufficiente idoneità degli ambienti di lavoro sotto l'aspetto microclimatico ed inoltre non sono state segnalate particolari lamentele da parte del personale. L'impianto di riscaldamento, il grado di isolamento delle pareti perimetrali dell'edificio e l'adeguata superficie finestrata apribile consentono di ottenere una situazione microclimatica entro limiti comunemente accettabili.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1
Criticità	• Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata								
Informazione e Formazione specifica	• Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011								
DPI	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>	
Programma Interventi migliorativi	• Attualmente non necessari								
Procedure e ruoli	• Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a – D.Lgs.81/08)								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>				
• Attualmente nessuno					• Attualmente nessuno				



**RADIAZIONI IONIZZANTI.**

**Sorgenti e Natura del Rischio**

Non viene fatto uso di attrezzature comportanti questo pericolo.

Gas Radon: per il gas Radon (simbolo Rn) la norma di riferimento è il D. Lgs. N° 241 del 26.5.2000, che riguarda la tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali.

Il Radon è un gas incolore, inodore, radioattivo di origine naturale, generato dallo spontaneo decadimento del radio (e quindi dell'uranio), che si trova comunemente nel terreno in percentuale variabile da luogo a luogo ed in taluni materiali di costruzione (tufi, pozzolane, graniti). Essendo un gas, il Radon fuoriesce dal terreno o dai materiali di costruzione o anche dall'acqua, disperdendosi nell'aria ed accumulandosi negli ambienti chiusi. La concentrazione del Radon si misura in Becquerel al metrocubo (Bq/m<sup>3</sup>).

Il gas Radon è pericoloso per inalazione e, se presente in alte concentrazioni nei locali interrati e poco ventilati, può dare origine ad alte esposizioni dannose per la salute.

Risulta pertanto necessario, per la tutela della salute dei lavoratori, attivare procedure conoscitive e di controllo; ma la letteratura medica invita alla cautela nel collegare la formazione di malattie tumorali alla esposizione al gas Radon, anche in relazione al limite di esposizione di soglia (500 Bq/m<sup>3</sup>) che risulta molto elevato rispetto ai valori normalmente rilevati dall'ARPA su scala regionale (60 Bq/m<sup>3</sup> con maggiore frequenza).

L'analisi ambientale dei locali interrati sospetti e la conseguente valutazione del rischio da esposizione a gas Radon costituisce il principale adempimento della norma.

Per tali analisi e valutazioni il riferimento tecnico è attualmente costituito dalle “ Linee guida per le misure di concentrazione di Radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”, elaborate dalla Conferenza Interregionale.

I locali da sottoporre ad indagine sono quelli le cui caratteristiche rispondono ai seguenti due requisiti:

- **AMBIENTE SOTTERRANEO**, ossia locale con almeno 3 pareti interamente sotto il piano campagna e con un'apertura verso l'esterno, ad esempio quelli con ingresso da strada o da intercapedine aerata.
- **LUOGO DI LAVORO**, ossia luogo destinato a contenere posti di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08.

Le LINEE GUIDA della Conferenza Interregionale stabiliscono che “le misure non devono essere effettuate in locali che non vengono occupati con continuità dai lavoratori, quali locali di servizio, spogliatoi, ambienti di passaggio come i corridoi. Altri ambienti come i magazzini, nei quali il personale entra senza occupare una vera e propria postazione di lavoro, ma che rimangono chiusi a lungo, non sono da sottoporre a misura a meno che il personale non vi trascorra in totale una frazione di tempo significativa, che viene indicativamente fissata in 10 ore al mese”.

**Contesto specifico e valutazione:**

Nella sede non si rileva la presenza di locali interrati o autorizzati ex art. 8 D.P.R.303/56 adibiti a luogo di lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1
Criticità	• Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata								
Informazione e Formazione specifica	• Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011								
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>	
Programma Interventi migliorativi									
Procedure e ruoli	Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a – D.Lgs.81/08)								
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
• nessuno					Attualmente nessuno				



## **RADIAZIONI NON IONIZZANTI/CAMPI ELETTROMAGNETICI.**

### ***Sorgenti e Natura del Rischio***

Il DLgs.81/08 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese specifiche norme di tutela della salute per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici (Titolo VIII capo IV) ed a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII capo V).

Alla base della normativa c'è l'obbligo di valutare l'esposizione dei lavoratori facendo riferimento ai livelli d'azione ed ai valori limite prescritti da una direttiva europea e ripresi dalle linee guida ICNIRP (COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE RADIAZIONI NON IONIZZANTI). Va tenuto conto che i livelli d'azione prescritti dalla direttiva sono stati fissati al fine di prevenire gli effetti noti dell'esposizione, su soggetti sani. L'esposizione a campi elettromagnetici di entità inferiore al livello d'azione può comportare comunque problemi per persone portatrici di stimolatori cardiaci, impianti ferromagnetici e dispositivi medici impiantati, che non sono protetti dai livelli d'azione, come espressamente richiamato dalla normativa. Pertanto è possibile affermare che i lavoratori non esposti sono quelli che hanno una esposizione ai campi EM che risulti inferiore ai livelli di riferimento per la popolazione riportati nella normativa ICNIRP, ad esclusione dell'esposizione a campo magnetico statico.

Il DLgs 81/08, titolo VIII capo IV, esplicita in maniera chiara gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alla Valutazione del rischio. Secondo tale riferimento legislativo, se non è possibile "giustificare" (essere certi che le esposizioni sono nulle o trascurabili; vedi Tabella 4) il datore di lavoro valuta e, quando necessario (qualora risulti che siano superati i valori di azione), misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) tenendo conto in particolare di:

1. livello, spettro di frequenza, durata e tipo dell'esposizione;
2. valori limite di esposizione e valori di azione;
3. tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
4. qualsiasi effetto indiretto quale:
  - interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
  - rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 Mt (MegaTesla);
  - innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
  - incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
6. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
7. per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
8. sorgenti multiple di esposizione;
9. esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Attrezzature e situazioni "giustificabili". Lista non esaustiva

1	Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti
2	Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione
3	Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz ÷ 300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20mW e 20 W di pico), anche se non marcate CE
4	Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai

	<p>CEM.</p> <p>Lista soggetta a frequenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ EN 50360: telefoni cellulari</li> <li>◆ EN 50364: sistemi di allarme antitaccheggio;</li> <li>◆ EN 50366: elettrodomestici;</li> <li>◆ EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza;</li> <li>◆ EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi telecomunicazione senza fili;</li> <li>◆ EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare;</li> <li>◆ EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso domestico e similare)</li> </ul>
5	Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla raccomandazione 1999/159/EC che non richiedono marcatura Ce essendo per esempio parte di un impianto
6	Apparati luminosi (lampade), escluso specifiche lampade attivate da RF
7	Computer e attrezzature informatiche
8	Attrezzature da ufficio. I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori valutazioni
9	Cellulari e cordless
10	Radio rice-trasmettenti con potenze inferiori a 20 mW
11	Basi per telefoni DECT e reti Wlan (limitatamente ad apparecchiature per il pubblico)
12	Apparati di comunicazione con wireless e reti
13	Utensili elettrici manuali e portatili conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili
14	Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il riscaldamento a induzione e dielettrico)
15	Carica batterie, inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, piccole industrie e aziende agricole (EN 60335-2-29)
16	Attrezzature elettriche per il giardinaggio
17	Apparecchiature audio video (esclusi alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV)
18	Apparecchiature portatili a batteria (esclusi i riscaldatori a microonde)
19	Stufe elettriche per gli ambienti (esclusi i riscaldatori a microonde)
20	<p>Rete di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente.</p> <p>Per esposizioni al campo magnetico sono conformi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase <math>\leq 100</math> A;</li> <li>◆ Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono conformi (incluso i conduttori, interruttori, trasformatori ecc);</li> <li>◆ Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio.</li> </ul> <p>Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio</li> <li>◆ Qualsiasi circuito nudo aereo trovato ad un voltaggio fino a 100 kV, o linea aerea fino a 125 kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni.</li> </ul>
21	Strumentazione e apparecchi di misura e controllo
22	<p>Elettrodomestici. Sono incluse anche le apparecchiature professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a microonde ecc... usate in ristoranti, negozi, ecc..</p> <p>Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di cottura ad induzione.</p>
23	Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless. Es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili, limitatamente all'uso pubblico.
24	Trasmettitori a batteria
25	Antenne di stazioni base. Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i lavoratori che possono essere più vicini all'antenna rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per l'esposizione del pubblico
26	Apparecchiature elettromedicali non per impiego con campi elettromagnetici o di corrente

Esempi di luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione del rischio sulla base della Tabella sopra riportata sono: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri ecc.

**Contesto specifico e valutazione:**

La Scuola Formazione Educazione Permanente rientra tra le attività in cui la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

Resta ferma la piena responsabilità del datore di lavoro nell'assumere la giustificazione per la propria particolare sorgente nelle specifiche condizioni e ambiente di utilizzo.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011</li> </ul>								
DPI									3 CATEGORIA NON NECESSARI <b>X</b>
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE			
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attenzione al problema in caso di acquisto di nuove attrezzature o adozione di nuove tecnologie.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs.81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs.81/08)</li> </ul>								
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>nessuno</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuno</li> <li>visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08</li> </ul>				

## RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

### Sorgenti e Natura del Rischio

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).

### Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.

Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da LASER, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole.

Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali) sono di origine artificiale, cioè sono generate artificialmente da apparati e non dal Sole

### Contesto specifico e valutazione:

Nella Scuola Formazione Educazione Permanente non sono presenti fonti/apparati di radiazioni ottiche artificiali che ricadono nel campo applicativo del Titolo VIII, Capo V.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO	
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1	
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>									
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011</li> </ul>									
DPI										
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>		
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attenzione al problema in caso di acquisto di nuove attrezzature o adozione di nuove tecnologie.</li> </ul>									
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs.81/08)</li> </ul>									
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA										
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI					
<ul style="list-style-type: none"> <li>nessuno</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuno</li> <li>visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08</li> </ul>					

## RUMORE.

### *Sorgenti e Natura del Rischio*

Come è noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l'ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l'insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell'efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.

Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

L'art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all'interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

Il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) che comporta la sorveglianza sanitaria corrisponde a 85 dB(A) - (D. Lgs 195/06).

La periodicità della visita medica, integrata da esame audiometrico, è biennale per esposizione media uguale o superiore a 85 dB(A), per valori superiori a 80 dB(A) il lavoratore potrà richiedere comunque visita al Medico Competente.

### *Contesto specifico e valutazione:*

Durante i sopralluoghi per la stesura del Documento di Valutazione del Rischio, negli ambienti confinati non si è rilevata la presenza di fonti di rumorosità, connesse con le attività svolte nei luoghi di lavoro della Scuola Formazione Educazione Permanente, tali da raggiungere la soglia di attenzione, per cui non è necessario approfondire la valutazione del rischio.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO	
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1	
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>									
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> </ul>									
DPI									3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE				
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenere sotto controllo le emissioni sonore delle apparecchiature utilizzate.</li> </ul>									
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs.81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs.81/08)</li> </ul>									
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA										
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI					
<ul style="list-style-type: none"> <li>nessuno</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuno</li> <li>visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08</li> </ul>					

## AMIANTO.

---

### *Sorgenti e Natura del Rischio*

Nel corso del novecento state utilizzate milioni di tonnellate di fibre di amianto per la produrre oltre tremila tipologie di materiali contenenti amianto (MCA). Numerose esigenze tecnologiche presenti in molti comparti industriali, nell'edilizia civile, nei mezzi di trasporto hanno richiesto la produzione su scala industriale di elevate quantità di MCA. Questi insediamenti industriali per molti anni hanno soddisfatto le richieste di questi manufatti a costi relativamente bassi. Tale grandissima diffusione di MCA è dovuta alle proprietà fisiche e chimiche delle fibre di asbesto, impiegate sia allo stato puro e sia inglobate in matrici di varia composizione ed aventi diverso grado di coesione.

Per decenni sono stati messi in opera milioni di tonnellate di MCA ignorando i risultati della ricerca medica che dimostravano in modo indiscutibile le capacità fibrotiche e cancerogene delle fibre di amianto. L'insorgere di specifiche patologie, ormai ritenute eventi sentinella, anche in soggetti che non avevano subito esposizioni professionali alle fibre di asbesto ha dimostrato l'esistenza di un pericolo per la salute dell'intera popolazione. Il continuo aumento del numero di soggetti colpiti anche per effetto di esposizioni misconosciute, ha portato l'Italia e molti altri Paesi ad emanare norme che vietano l'estrazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione e l'uso delle fibre di amianto e di tutti i materiali che le contengono. Questi provvedimenti restrittivi hanno evitato l'ulteriore diffusione di sorgenti contaminanti ma, evidentemente, hanno una scarsa efficacia rispetto alle numerosissime sorgenti di contaminazione presenti negli edifici civili, edifici, impiantistica industriale ed in molti siti inquinati. Per questi motivi dalla situazione attuale emergono necessità ed obblighi di risanamento per gli ambienti a rischio di contaminazione da fibre di amianto disperse dai MCA/RCA messi in opera e/o abbandonati negli ultimi decenni. La quantità di manufatti con amianto oggi presenti sul territorio è tale da rendere impraticabile qualunque ipotesi di risanamento basata sulla loro rapida e totale sostituzione. Ancora per qualche decennio, invece, sarà necessario attuare programmi di controllo e risanamento nei comparti di utilizzo di tipo civile e di tipo industriale, nei siti industriali dimessi originariamente destinati alla produzione di MCA, nonché nelle discariche abusive. L'unica ipotesi di risanamento praticabile è quella di gestire il rischio di contaminazione programmando gli interventi secondo una scala di priorità stabilita attraverso un processo di analisi relativa del rischio che individui le priorità di intervento nell'insieme delle situazioni presenti sul territorio.

La Città di Torino in applicazione al D.M. 6/9/1994 con Ordinanza del Sindaco (n.970/93) ha avviato un'indagine sistematica sui luoghi di lavoro per definire, attraverso indagini massive e su campioni di aria, la presenza di fibre aerodisperse. E' stato quindi costituito il catasto amianto della Città al preciso scopo di garantire efficaci misure di sicurezza e contestualmente predisporre un piano di bonifica dei siti con presenza di amianto.

**Contesto specifico e valutazione:**

L'edificio non risulta censito nel Catasto Amianto della Città istituito nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n.970/93.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	<b>1</b>	2	3	4	<b>1</b>	2	3	4	<b>BASSO = 1</b>
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non necessaria</li> </ul>								
DPI									
	TESTA	OCCHI	VIE ESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>	
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente non necessari.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente non necessari</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
Attualmente nessuno					/				

**FIBRE VETROSE. (MMVFs: Man Made Vitreous Fibres)**

**Sorgenti e Natura del Rischio**

Attualmente non esiste in Italia una normativa di riferimento condivisa a livello nazionale per la valutazione del rischio legata alla presenza di fibre artificiali vetrose (MMVFs: Man Made Vitreous Fibres) in ambiente di lavoro.

La difficoltà, quindi, è quella di integrare nella maniera più opportuna le varie normative al fine di ottenere una valutazione coerente in termini di quantificazione del rischio e sulle misure di sicurezza da adottare.

Per effettuare la valutazione del rischio occorre quindi considerare le norme riguardanti il rischio amianto, le sostanze pericolose e le prime fonti di derivazione regionale come linee guida pubblicata dalla Regione Lombardia.

**Contesto specifico e valutazione:**

Il datore di lavoro della sede ha ottemperato all'obbligo di valutazione del rischio effettuando il censimento dei materiali sulla cui base è stata impostata una valutazione del rischio, ai sensi del titolo IX del D.Lgs 81/08, specifica per il rischio chimico con la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione e programmato interventi di bonifica delle fibre vetrose.

Il Settore Tecnico ha ultimato i lavori di rimozione delle fibre vetrose.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO	
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1	
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>									
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011</li> <li>Formazione specifica agli occupanti della sede sui rischi connessi alla presenza di manufatti in fibre vetrose.</li> </ul>									
DPI										
	TESTA	OCCHI	VIE ESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI X		
Programma Interventi migliorativi										
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs.81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs.81/08)</li> </ul>									
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>										
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>					
Occupanti dell'edificio					Non necessari. Vedi Piano Sanitario redatto dal Medico Competente; visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08					



**VIBRAZIONI.**

**Sorgenti e Natura del Rischio**

Il Titolo VIII Capo III prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, come previsto in attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni).

Le vibrazioni meccaniche sono suddivise in due categorie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e quelle trasmesse al corpo intero. Sono specificati quali sono i valori limite di esposizione e i valori d'azione giornalieri normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore. Sono quindi ribaditi gli obblighi del datore di lavoro in termini di misurazione e valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori.

I valori limite di esposizione alle vibrazioni sono:

- per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), il valore limite di esposizione giornaliero è fissato a 5 m/s<sup>2</sup>, mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s<sup>2</sup>; il valore d'azione giornaliero che fa scattare l'azione è stabilito a 2,5 m/s<sup>2</sup>, entrambi normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore;
- per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV), il valore limite di esposizione giornaliero è fissato in 1,0 m/s<sup>2</sup> (tale valore è stato ridotto rispetto al precedente D.Lgs. 187/05) mentre il valore d'azione giornaliero è stabilito a 0,5 m/s<sup>2</sup>, entrambi normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore.

**Contesto specifico e valutazione:**

Le attività svolte dai dipendenti della Scuola Formazione Educazione Permanente non comportano l'esposizione temporale significativa a rischio vibrazioni.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	<b>BASSO = 1</b>
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> </ul>								
DPI								3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attualmente non necessari.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>• Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>				
Attualmente nessuno					visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08				

## VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

---

### LUOGHI DI LAVORO.

---

(All. IV D.Lgs. 81/2008)

#### Sorgenti e Natura del Rischio.

Per luoghi di lavoro devono intendersi tutti gli ambienti ubicati dentro o fuori dall'unità produttiva comunque accessibili per ragioni di lavoro (anche saltuariamente) quali ad es. i locali tecnici nei quali si possono eseguire interventi di ordinaria manutenzione, pulizie, ispezioni ecc. Inoltre:

- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza stesse devono essere sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica e devono essere eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, devono essere sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
- I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

#### Contesto specifico e valutazione

(All. IV D. Lgs. 81/2008)

Tutta la documentazione attestante le condizioni statiche dell'edificio, la rispondenza dello stesso a quanto previsto dalle vigenti norme urbanistiche e dai Regolamenti Comunali, è archiviata a cura del Civico Ufficio Tecnico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

- I parametri dimensionali dei luoghi di lavoro della "Scuola Formazione Educazione Permanente" quali altezza dei locali, superficie e cubatura specifica, risultano adeguati.
- La circolazione risulta agevole per dimensionamento dei passaggi e per la disposizione degli arredi.
- Lo stato della pavimentazione - discontinuità superficiali, materiale d'intralcio, ecc. - non evidenzia significative situazioni di criticità.
- Le scale fisse a gradini hanno pedate di dimensioni sufficienti e sono mantenute pulite.
- I servizi igienici risultano adeguati, aerati e accessibili tramite antibagno sono separati per sesso e sono puliti regolarmente.
- Le porte, sono dimensionate in modo adeguato.
- Gli arredi soddisfano i dettami di ergonomia dei posti di lavoro.
- Il passaggio per i pedoni è separato da quello destinato ai veicoli.
- I veicoli che accedono nell'area esterna devono procedere a passo d'uomo.
- Negli ambienti confinati assegnati al Servizio Formazione Educazione Permanente non ci sono allievi ipovedenti; tuttavia, in considerazione che il plesso ospita la Scuola Media Ciechi, sono state posate delle strisce pedonali (in gomma) sui pavimenti dei corridoi, tenendo conto delle modalità utilizzate dai disabili visivi, incentrate nello sfruttamento del senso tattile plantare (percorsi tattili) e sull'impiego del bastone bianco. Tali strisce di pavimentazione, composte da elementi modulari differenti, permettono di riconoscere la direzione del percorso, l'attenzione/servizio, la svolta ad "L", l'incrocio a "T" oppure l'incrocio a " + ".
- Al piano seminterrato esistono ambienti destinati a magazzino e deposito. Occorre verificare che gli scaffali siano regolarmente fissati al muro con appositi tasselli e non devono essere eccessivamente caricati, né traballanti.

### SMARRIMENTO CHIAVI.

Tutte le chiavi della sede, inerenti sia la normale gestione, sia quella in emergenza, sono riposte in apposito armadietto ubicato in un luogo accessibile e conosciuto dal personale direttamente interessato. In caso di furto o perdita, il depositario della chiave deve immediatamente denunciarne l'eventuale smarrimento. Il responsabile del servizio avvia la procedura per la sostituzione della serratura e la consegna delle nuove chiavi.

### PROVVEDIMENTI PER PORTATORI DI HANDICAP MOTORIO

L'accesso alla sede per i portatori di handicap motorio che utilizzano la carrozzina è effettuabile dall'ingresso lato cortile e tramite l'ascensore è possibile lo spostamento tra i piani che non presentano dislivelli del piano di calpestio.

Il servizio igienico, per portatori di handicap, è ubicato al primo piano.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011</li> </ul>								
DPI									NON NECESSARI <b>X</b>
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>mantenere sgombri da qualsiasi ostacolo i percorsi che conducono alle scale.</li> <li>mettere in atto tutte le possibili misure di comportamento per la prevenzione dei rischi.</li> <li>Predisporre il Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenze in caso di affidamento di lavori all'interno della "Scuola Formazione Educazione Permanente"</li> <li>I veicoli che accedono nell'area esterna devono procedere a passo d'uomo;</li> <li>Verificare l'aderenza e la tenuta (incollaggio) dei percorsi tattili a pavimento.</li> <li>sensibilizzazione del personale per il necessario supporto organizzativo al fine di rendere più agevole il servizio per portatori di handicap.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
Attualmente nessuno					visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08				

## SCIVOLAMENTO E CADUTA AL PIANO

---

### Sorgenti e Natura del Rischio.

Le situazioni lavorative presentano dei fattori di rischio che possono indurre una perdita di equilibrio che è dovuta alla combinazione di più fattori di ordine **strutturale**, **organizzativo** e/o **individuale** e il cui esito successivo dipende da numerosi altri fattori legati al luogo dell'infortunio, alla persona infortunata o alla sua attività.

In buona sostanza le cause all'origine del fattore di rischio in esame possono sintetizzarsi in:

- **cause di natura tecnica:** lo stato della superficie di appoggio dei piedi; pavimenti, scale, sistemi di accesso a veicoli o macchine usurati e scivolosi (liquidi, grassi, dislivelli, ghiaccio, neve, suolo non antiscivolo), calzature e abbigliamento non adatti, illuminazione scarsa o assente dei luoghi, mancanza di un corrimano sulle scale, etc.;
- **cause di natura organizzativa:** scarsa sensibilizzazione nei confronti del problema; non si identificano i pericoli che **provocano** una caduta e, di conseguenza, non vengono rimossi; stress, fretta, luoghi di passaggio ingombri di materiale di risulta; zone di pericolo scarsamente segnalate; direttive poco chiare o del tutto trascurate.
- **cause di natura personale:** oggetti lasciati a terra, disordine, distrazione, telefonare o scrivere messaggi mentre si cammina, sottovalutazione del rischio, scarsa conoscenza dell'ambiente di lavoro.

Le situazioni sopra riportate possono causare scivolamento o l'inciampo.

Il tipico danno a carico dell'infortunato è rappresentato da:

- a) contusioni
- b) ferite
- c) slogature
- d) traumi di vario genere
- e) fratture.

La gravità delle conseguenze è estremamente variabile, più frequentemente lieve ma che, in ogni caso, occorre considerare al fine di ridurre o comunque controllare il rischio in discorso.

### **Contesto specifico e valutazione**

Verificate nel corso del sopralluogo le condizioni oggettive per quanto concerne:

- a) percorsi
- b) pavimenti
- c) scale e gradini
- d) pulizia
- e) illuminazione

Considerato inoltre lo stato di fatto *tecnico e organizzativo* rilevato nella Scuola Formazione Educazione Permanente, le possibili *cause di natura personale* e la possibilità che esista un plausibile margine di incertezza dovuto alle condizioni di salute e/o a cause comportamentali, non sempre prevedibili, dei dipendenti e/o del pubblico si può ipotizzare una classe di rischio bassa.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO =2
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza di coperchi per le scatole elettriche a pavimento</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> </ul>								
DPI									3 CATEGORIA <b>NON NECESSARI X</b>
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE			
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sensibilizzazione di tutto il personale circa la necessità di segnalare immediatamente disfunzioni o degrado delle parti costituenti i luoghi ed i locali di lavoro;</li> <li>• richiedere, ai Settori competenti, l'eliminazione delle criticità riscontrate</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs.81/08)</li> <li>• Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipendenti e visitatori che accedono nella sede</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attualmente nessuno</li> </ul>				

## ELETTRICITÀ.

---

### **Sorgenti e Natura del Rischio**

Premesso che, secondo quanto espresso dal Servizio Centrale Tecnico – Sistema Sicurezza nella comunicazione 6/2003 n° 1021 del 27/08/03 relativa alla Convenzione tra la Città e IREN .

*“Con la deliberazione C.C. 29/11/99 n. mecc. 9908625/64 e relativa convenzione 21/12/99 n. 754/99 - AP 1424, la Città ha affidato "la gestione, la manutenzione ed il rinnovo degli impianti elettrici e speciali dei vari edifici comunali" (art. 1); in specifico IREN deve attuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, i rinnovi tecnici e gli adeguamenti degli impianti alle norme vigenti ed in particolare alle prescrizioni della L. 46/90, L. 186/68 e D.Lgs. 696/94 (art. 4.1 b-c-d), tenendo sollevata la Città da ogni e qualsiasi responsabilità (art. 13.1 - 15.1), il tutto con la più ampia autonomia e la totale competenza e responsabilità (art. 7.1). Gli impianti infatti sono dati in uso gratuito ad AEM (ora IREN) e la Città conserva unicamente il "nudo titolo di proprietà" (art. 11). ....”*

L'impianto elettrico della sede si presenta con:

- quadri elettrici dotati di interruttore d'intercettazione generale e di interruttori differenziali di zona;
- cavi elettrici protetti in appositi condotti (tubi e/o canaline);
- prese a parete;
- apparecchi di illuminazione;

Il rischio elettrico - la fornitura di energia è in bassa tensione - è stato valutato nelle sue componenti classiche di:

- rischio da contatto diretto
- rischio da contatto indiretto

### **Contatto diretto.**

Questo rischio considera la probabilità di danno dovuto ad un contatto con parti nude in tensione.

Il rischio in analisi, si evidenzia solamente nel caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su parti elettriche, in quanto sono state adottate tutte le barriere necessarie per sottrarre al contatto diretto le parti attive dell'impianto durante il normale svolgersi dell'attività lavorativa.

In particolare sono state adottate per i quadri barriere fisiche a protezione delle parti attive e tali barriere sono rimovibili o a seguito di sequenza obbligata di manovre per mettere fuori tensione il quadro - interblocco - o, comunque con attrezzi e a seguito di manovre definite da rigorose procedure.

Per quanto attiene i contatti diretti possibili sugli impianti di bassa tensione si è data attuazione alle indicazioni della norma CEI 64 - 8, per quanto riguarda gli impianti e della norma CEI 44-5 per le macchine; in particolare tutti gli involucri contenenti parti elettriche attive non isolate (nude) sono rimovibili con chiave o attrezzo o interblocco.

Nella situazione succintamente descritta, il rischio residuo da contatto diretto è relativo ai lavori che si devono effettuare sugli impianti elettrici nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, per altro affidate a ditta specializzata..

### **Contatto indiretto.**

Il rischio da contatto indiretto può essere in relazione ad un ipotetico guasto a terra di un conduttore in Bassa Tensione; si è adottato un dispersore per contenere le tensioni di passo e contatto entro i limiti di norma e comunque coordinato ad un sistema di protezione per interruzione automatica del circuito - interruttore magnetotermico differenziale.

IL rischio residuo da contatto indiretto può essere valutato in relazione ai problemi legati ai cavi di alimentazione delle apparecchiature che possono creare accidentale intralcio. Le prese multiple (ciabatte) devono essere fissate o comunque collocate in posizione tale da non essere causa di inciampo e soggette ad urto. Si consiglia di adottare solamente quelle dotate di marchio CE.

### Contesto specifico e valutazione

Nella Scuola Formazione Educazione Permanente il rischio si concretizza in relazione all'utilizzo di strumenti elettrici d'ufficio.

I lavoratori non sono autorizzati a compiere qualsiasi tipo di intervento, riparazione, modifica e/o riparazioni su parti elettriche. Ogni malfunzionamento, anomalia, inefficienza, deve essere sollecitamente segnalata al proprio responsabile e l'attrezzatura messa fuori uso.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	ACCETTABILE = 3
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 .</li> </ul>								
DPI									
	TESTA	OCCHI	VIE ESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>	
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>richiedere al personale di segnalare eventuali anomalie e disfunzioni dell'impianto elettrico;</li> <li>vietare al personale di eseguire anche piccoli interventi sull'impianto elettrico.</li> <li>limitare l'utilizzo di prese multiple allo stretto necessario.</li> <li>istituire registro delle verifiche periodiche, delle manutenzioni e degli interventi per tenere sotto controllo gli impianti.</li> <li>gli sportelli dei quadri elettrici devono risultare sempre chiusi a chiave, con chiavi custodite dagli addetti autorizzati ad eseguire le manovre di sblocco dei comparti bloccati;</li> <li>emettere una disposizione organizzativa che vieti al personale di usare, prolunghe, fornelli/stufe elettriche; .</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>				
Attualmente nessuno					/				

## **ILLUMINAZIONE.**

---

### ***Sorgenti e Natura del Rischio***

I principi della prevenzione

Al fine di prevenire i danni alla salute imputabili all'illuminazione, occorre adottare i correttivi che le norme di legge o di buona tecnica prescrivono in relazione alle possibili cause di rischio (tendaggi, corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, adeguamento della intensità ecc.).

Quanto, infine, alla intensità e alle caratteristiche della illuminazione, è opportuno che esse vengano adeguate in relazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività espletata.

Contro l'incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso, possono essere adottati schermature, tendaggi, veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali.

Effetti positivi possono riscontrarsi, inoltre, prevedendo, ove possibile, il corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, di cui dovrà curarsi la costante manutenzione e pulizia, soprattutto per le superfici vetrate o illuminanti.

I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati, a tal fine è opportuno che siano dotati di:

- una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell'ambiente di lavoro e, in particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere;
- una distribuzione e una collocazione adeguata delle fonti (naturali e/o artificiali) di illuminazione, atte a evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari ecc.) e a evitare fenomeni di abbagliamento;
- una qualità dell'illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori.

La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione dell'apparato visivo.

### ***Contesto specifico e valutazione***

Il rischio illuminazione è stato esaminato considerando l'illuminazione naturale, artificiale e di emergenza dei luoghi di lavoro della sede.

#### ***ILLUMINAZIONE NATURALE.***

L'illuminazione naturale dei posti di lavoro è sufficiente ed è assicurata da finestre presenti in tutti i locali.

#### ***ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE.***

L'illuminazione artificiale è soddisfacente alle attività svolte.

#### ***ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA.***

La sede dispone di un sistema di illuminazione dotato di apparecchi che entrano in funzione in caso di interruzione o di sospensione dell'energia elettrica normale.

Illuminazione di sicurezza (5 lux di calpestio ad un metro dal piano) è presente lungo le vie di uscita, gli ingressi ed in ogni spazio con presenza del personale o di pubblico.



<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	<b>1</b>	2	3	4	<b>1</b>	2	3	4	<b>BASSO = 1</b>
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> </ul>								
DPI									<b>NON NECESSARI X</b>
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA		
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare periodicamente l'efficienza delle luci d'emergenza, in relazione al decadimento delle batterie tampone.</li> <li>Implementare l'illuminazione di sicurezza al piano interrato.</li> <li>Vietare al personale di eseguire anche piccoli interventi sui corpi illuminanti.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>nessuno</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuno</li> <li>visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08</li> </ul>				

## GUASTO ELETTRICO/BLACK OUT.

### Sorgenti e natura del rischio

I guasti elettrici possono essere causati da:

- corto-circuiti
- sbalzi di tensione (causati ad esempio da fulmini o sovraccarico della rete elettrica)

Un tipo di guasto elettrico può essere il black-out, cioè l'interruzione di rifornimento di energia elettrica. Black out è un termine usato per indicare la mancanza della fornitura di corrente elettrica in una vasta zona. I motivi di un distacco della corrente possono essere dovuti a problemi in una centrale elettrica, danni a una linea elettrica o ad altre parti del sistema di distribuzione, un corto circuito, o al sovraccarico della rete elettrica stessa (consumo eccessivo rispetto all'offerta).

### Contesto specifico e valutazione

Nella sede oggetto del presente documento sono installati:

- impianti di servizio quali: impianto elettrico, ascensori, cancello automatico all'ingresso di via Madama Cristina 138;
- attrezzature di supporto alle attività: VDT, fotocopiatrici, ecc.

Il malfunzionamento degli impianti sopra citati può comunque determinare una situazione di gestione dell'emergenza, pertanto occorre sensibilizzare TUTTI ad una corretta gestione delle apparecchiature/impianti di servizio e a segnalare immediatamente ogni situazione anomala.

Verifiche periodiche previste dalla legge e la manutenzione degli impianti sono eseguite periodicamente da ditte all'uopo incaricate da IREN SERVIZI.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO= 2
Criticità	• Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata								
Informazione e Formazione specifica	• Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.								
DPI	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>	
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire le verifiche periodiche previste dalla legge.</li> <li>• Non manomettere i dispositivi di sicurezza</li> </ul> Sensibilizzare il personale circa la necessità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• segnalare immediatamente le disfunzioni degli impianti e delle attrezzature elettriche;</li> <li>• gestire i cavi che alimentano le attrezzature della propria postazione di lavoro in modo che NON siano grovigli di fili che scendono a terra creando "inciampo" o rischio elettrocuzione in particolare per gli addetti alle pulizie quando lavano i pavimenti.</li> </ul> Emanare apposite disposizioni finalizzate a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIETARE la "autoriparazione", manomissione e la modifica di parti dell'impianto elettrico e/o di attrezzature elettriche</li> </ul>								
Procedure e ruoli	• Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
nessuno					Attualmente nessuno				

**BLOCCO ASCENSORE.**

**Sorgenti e Natura del Rischio**

L'ascensore è, di norma, un mezzo sicuro, a patto che si rispettino una serie di regole inerenti l'installazione, il collaudo, la manutenzione periodica, le verifiche di legge ed, infine, l'utilizzo.

**Contesto specifico e valutazione**

Nella sede oggetto del presente documento di Valutazione del Rischio è installato un impianto di sollevamento.

Le verifiche, sia periodiche che semestrali, degli impianti sono demandate a Ditta esterna, incaricata da IREN SERVIZI, che cura la tenuta dei registri di manutenzione, dei controlli; in sede è disponibile la sotto elencata documentazione tecnica:

- verbale di collaudo dell'impianto;
- dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice dell'impianto (legge 46/90);
- contratto di manutenzione stipulato.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 2
Criticità	• Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> <li>• Informazione e formazione degli addetti all'emergenza sui corretti comportamenti da tenere nel caso di persone bloccate all'interno degli ascensori.</li> </ul>								
DPI									NON NECESSARI <b>X</b>
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione periodica</li> <li>• Eseguire le verifiche periodiche previste dalla legge</li> </ul> <p>IN CASO DI BLOCCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere l'intervento della ditta incaricata della manutenzione, il cui numero di telefono è esposto in bacheca, precisando che ci sono persone chiuse all'interno dell'ascensore;</li> <li>• non accedere al locale macchine per effettuare manovre direttamente sulle stesse;</li> <li>• riassicurare le persone intrappolate e raccomandare alle stesse il mantenimento della calma;</li> <li>• nel caso di impossibilità di comunicazione o di mancata disponibilità della ditta manuttrice o in caso di malore delle persone all'interno della cabina, richiedere l'intervento dei VVF. (Numero Unico per le Emergenze 112)</li> <li>• Terminata l'emergenza, accertare le condizioni di salute delle persone coinvolte e se necessario richiedere l'intervento del pronto soccorso sanitario.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	• Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
Attualmente nessuno					/				

## **ATTREZZATURE DI LAVORO.**

---

### ***Sorgenti e Natura del Rischio***

Come indicato all'art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di un'attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

Come indicato all'art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto dovrà essere controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08.

Sono messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all' art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e dovranno essere rispettate tutte quelle riportate nell'allegato VI del D.Lgs. 81/08.

Tutte le attrezzature di lavoro devono essere installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Verrà curata la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stesso è previsto.

### Contesto specifico e valutazione

L'acquisto, la fornitura e la sostituzione delle attrezzature è di competenza dell'Area Appalti ed Economato, che verifica se le attrezzature rispondono ai requisiti di sicurezza fissati dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni (marchio CE e/o dichiarazione di conformità).

Le attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività sono catalogabili in manuali ed alimentate da energia elettrica di rete.

Sono identificabili le seguenti attrezzature:

#### 1. **Attrezzature per ufficio;**

Le attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività di ufficio sono catalogabili in manuali ed alimentate da energia elettrica di rete, fotocopiatrici, apparati per la trasmissione facsimile (FAX), personal computer, calcolatrici.

L'uso di attrezzi manuali a lama come forbici, cutter o taglierine da tavolo deve essere eseguito con le cautele suggerite dall'usuale procedura.

**L'elenco esaustivo delle attrezzature utilizzate nella sede costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio (Documentazione U.M.A).**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 2
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>verificare la presenza dei libretti d'uso e manutenzione delle singole attrezzature</li> </ul>								
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori;</li> <li>Presenza di informazioni da parte del personale delle indicazioni d'uso fornite direttamente dalle case produttrici delle attrezzature.</li> </ul>								
DPI									
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI	<b>X</b>
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuare il programma di manutenzione periodica di tutte le attrezzature (secondo le indicazioni del costruttore).</li> <li>Le attrezzature devono essere sempre in perfetto stato d'uso; parti guaste, difettose o usurate devono essere sostituite. In alternativa l'attrezzo deve essere dismesso o consegnato al manutentore autorizzato.</li> <li>Le parti elettriche di tutte le attrezzature di lavoro devono risultare inaccessibili o in perfetta efficienza, senza parti scoperte, conduttori staccati o spelati eccetera.</li> <li>Gli strumenti portatili devono funzionare a bassa tensione di sicurezza oppure essere a doppio isolamento.</li> <li>E' assolutamente vietato l'acquisto di piccoli elettrodomestici che presentano parti in movimento senza l'acquisizione di libretto di istruzioni in lingua italiana, targhetta indicante i dati elettrici e i marchi di qualità attestanti i requisiti di sicurezza.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>								
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
Addetti all'utilizzo di attrezzature					Attualmente nessuno visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c - D. Lgs. 81/08				

**INCENDIO ED ESPLOSIONE.**

***Sorgenti e Natura del Rischio***

La valutazione del rischio incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Il rischio incendio della sede è connesso con la presenza di persone esterne (visitatori/pubblico) che, in quanto occasionali, non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo.

La presenza di carta e materiali combustibili stoccata nei ripostigli e/o armadi, nel rispetto delle prescrizioni di esercizio, deve essere limitata allo stretto necessario per lo svolgimento dell'attività della sede.

La scheda di valutazione predisposta e sotto riportata, ha lo scopo di essere una traccia per la verifica della corretta applicazione dei criteri indicati nelle linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro così come riportato negli allegati del D.M. 10/3/1998.

***Contesto specifico e valutazione***

**Valutazione rischio incendio secondo i dettami del D.M. 10/3/98**

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</b>		
<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO, LAVORATORI, ED ALTRE PERSONE ESPOSTE AL RISCHIO DI INCENDIO</b>
<b>X</b>		Materiali combustibili e/o infiammabili
	<b>X</b>	Sorgenti di innesco
<b>X</b>		Identificazione dei lavoratori presenti esposti ai rischi di incendio
<b>X</b>		Identificazione di altre persone presenti esposte ai rischi di incendio
<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO</b>
<b>X</b>		Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso UFFICI/AULE
<b>X</b>		Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio ARCHIVI
	<b>X</b>	Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato BIBLIOTECA
<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA</b>
<b>X</b>		vie di esodo adeguate
<b>X</b>		mezzi di spegnimento portatili
<b>X</b>		mezzi di spegnimento fissi
	<b>X</b>	mezzi di spegnimento automatico – NON PRESENTI
<b>X</b>		sistemi di rilevazione
<b>X</b>		sistemi di allarme
<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>INFORMAZIONE FORMAZIONE ANTINCENDIO</b>
<b>X</b>		programma di controllo e regolare manutenzione luoghi di lavoro
<b>X</b>		specifiche disposizioni per informazione sicurezza antincendio ad appaltatori esterni
	<b>X</b>	controllo avvenuta formazione personale che usa materiali sostanze o sorgenti di calore in aree a elevato rischio di incendio
<b>X</b>		realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori

## INTERPRETAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE

La scheda di valutazione è suddivisa in quattro gruppi di domande:

Il primo gruppo richiede:

- se sono presenti materiali combustibili e/o infiammabili
- se sono presenti sorgenti di innesco
- se si è proceduto all'identificazione dei lavoratori o di altre persone presenti, esposte ai rischi di incendio.

Il secondo gruppo richiede:

- classificazione del livello di rischio incendio (specificando per ogni livello il numero e la tipologia dei locali compresi).

Il terzo e quarto gruppo richiedono la valutazione dell'adeguatezza delle misure tecnico/organizzative predisposte per ridurre il pericolo di incendio.

La presenza di risposta positiva (terzo e quarto gruppo) indica che sono rispettati i criteri e le misure indicate negli allegati del D.M. 10/3/1998.

La presenza di risposta negativa (terzo e quarto gruppo) può indicare che:

- sono necessari ulteriori interventi di adeguamento che vengono inseriti, dal datore di lavoro, nella Programmazione delle Misure e Piano dei Miglioramenti (compresa l'informazione e la formazione specifica) previsto dal documento di valutazione dei rischi;
- sono emerse carenze specifiche e puntuali che vengono prontamente poste in atto dal datore di lavoro per eliminare o ridurre il rischio presente.

### **Attività soggette al controllo dei VV.F.**

Le attività presenti nella sede soggette a CPI (secondo il DM 16.02.82) elencate nella richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi presentata al locale Comando dei VV.F. sono:

- attività 67/4/categoria C ex n° 85 – Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili con oltre 100 persone presenti.

I lavori di normalizzazione ai fini antincendio sono stati ultimati in conformità all'esame progetto presentato al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Lo stesso Comando dei VV.F. dopo la segnalazione certificata inizio attività inoltrata dalla Città ha effettuato un sopralluogo ed ha rilasciato il CPI fascicolo 51013/3 del 08/02/2017 (Certificato di Prevenzione Incendi) depositato agli atti della Divisione con scadenza quinquennale.

La fornitura degli arredi, ai fini del carico d'incendio, viene effettuata in conformità alle normative nazionali ed europee e viene acquisita la certificazione di omologazione.

Nella sede esiste un Piano di Evacuazione con planimetrie collocate sulle pareti dei corridoi dei vari piani, con l'indicazione delle vie di fuga per ripartire il deflusso delle persone, presenti all'interno dell'edificio, verso le uscite all'esterno della sede.

Per garantire lo sfollamento senza incidenti, in caso di evacuazione è necessario effettuare:

- esercitazioni periodiche pratiche di evacuazione parziale di ciascuna area con la partecipazione degli Addetti all'Emergenza;
  - simulazione dell'evacuazione totale di tutta la sede, con la partecipazione di tutti i presenti, dipendenti, corsisti e occupanti a vario titolo del fabbricato.
- Tale simulazione viene richiesta per norma di legge almeno 2 volte all'anno.



Oltre alle prove d'esodo previste dal Piano di Emergenza e dal Piano di Evacuazione occorre monitorare costantemente nel tempo le Procedure di Sicurezza della sede costituite da:

1. Programma di controlli delle apparecchiature antincendio installate con la definizione di:
  - controlli da effettuare;
  - metodologia di ciascun controllo e risultati da ottenere lo stato di efficienza e funzionalità;
  - competenza e frequenza di ciascun controllo.

I controlli sono del tipo :

- visivo, svolto dall' addetto all'emergenza presente in struttura e all'uopo individuato dal Responsabile della sede, per accertare la presenza, l'accessibilità e l'integrità delle apparecchiature antincendio;
  - strumentale, svolti da personale esperto di ditte esterne qualificate, allo scopo individuate dalla Direzione della sede, con l'uso di specifici strumenti, per accertare l'efficienza e la funzionalità di ogni singola apparecchiatura.
2. Azioni di comportamento per la prevenzione dei rischi, soprattutto nelle aree a maggior rischio della sede, che tutti i dipendenti presenti e corsisti devono attuare sistematicamente.
  3. Programma di controllo delle azioni comportamentali, per accertare che le azioni di prevenzione rischi vengano correttamente attuate.
  4. Registro dei Controlli e degli Interventi, da istituire nella sede con l'annotazione di tutti i controlli ed interventi di sicurezza svolti.
  5. Mansioni e compiti degli Addetti all'Emergenza ed Evacuazione della sede, per definire le competenze dei controlli delle azioni di prevenzione e delle procedure di emergenza.
  6. Addestramento degli Addetti con esercitazioni pratiche periodiche svolte nelle aree di possibile intervento.



<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO	
	1	2	3	4	1	2	3	4	ACCETTABILE= 4	
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>									
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</li> <li>Corsi di aggiornamento per gli Addetti all'Emergenza.</li> <li>Informazione relativa al piano di evacuazione.</li> </ul>									
DPI									3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>definire le azioni di comportamento che tutti i presenti nella sede, dipendenti e corsisti sono tenuti ad attuare;</li> <li>definire e mettere in atto il Programma di Controllo per garantire che le azioni comportamentali di prevenzione vengano sistematicamente e correttamente attuate.</li> <li>istituire il Registro Controlli ed Interventi, in cui vengano annotati i controlli svolti e gli interventi di ripristino delle anomalie rilevate.</li> <li>effettuare esercitazioni pratiche periodiche in loco con gli Addetti Emergenza della sede, simulando ciascuna delle potenziali situazioni di emergenza e di evacuazione.</li> <li>effettuare la simulazione della evacuazione di tutti i presenti nella sede, secondo i criteri stabiliti dal D M 10.3.98.</li> <li>divieto di utilizzo di stufe, fornelli, apparecchi di cottura portatili sia a fiamma libera che elettrici, combustibili liquidi e gassosi di qualsiasi genere.</li> </ul>									
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>									
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>										
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>					
Attualmente nessuno										

## Valutazione rischio esplosione

(secondo i dettami del D.Lgs. 12 giugno 2003 n°233).

### **Sorgenti e Natura del Rischio**

Il rischio di esplosione si presenta in quegli ambienti all'aperto o al chiuso in cui sono presenti gas, vapori e liquidi infiammabili ed anche polveri combustibili. L'esplosione è una reazione chimica di ossidazione molto veloce e violenta che genera un'onda di pressione, un gradiente termico e la proiezione di materiali.

Le condizioni necessarie affinché avvenga un'esplosione non sono così facili da verificarsi, in quanto è richiesto per ogni sostanza uno specifico intervallo di concentrazione in aria e la presenza di una sorgente di accensione di energia sufficiente.

### **Potenziali fattori di rischio**

I fattori di rischio per esplosione ed incendio che possono essere individuati negli ambienti di vita sono i seguenti:

1. installazione irregolare degli impianti e degli apparecchi;
2. mancanza di ventilazione naturale o forzata, locali chiusi e congestionati;
3. utilizzo scorretto;
4. manutenzione carente od inesistente, mancanza di pulizia;
5. stoccaggio o deposito di materiali infiammabili in condizioni pericolose.

Per **installazione** irregolare si intende quella che non viene fatta secondo la regola dell'arte che nel caso di impianti a gas e termici prevede l'impiego di ditte abilitate iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e la redazione della dichiarazione di conformità (D.Lgs. 37/08). In questa categoria comprendiamo qui anche l'utilizzo di apparecchi, componenti e materiali non conformi alle disposizioni di legge, della normativa e delle buone prassi.

La **ventilazione** è un elemento fondamentale per garantire non solo l'eliminazione dei fumi ma anche la dispersione e riduzione di concentrazione in aria della sostanza infiammabile. Costituisce un mezzo estremamente efficace per prevenire il rischio.

L'**utilizzo** che viene fatto dall'utente diventa un fattore di rischio se caratterizzato da errori, disattenzione, manipolazione, rimozione dei dispositivi di sicurezza ed uso scorretto degli apparecchi.

La **manutenzione** prevede il controllo e la verifica periodica di impianti ed apparecchi ed il ricambio delle parti usurate, scadute o danneggiate con parti idonee. La mancanza di pulizia è sia un segnale di scarsa manutenzione sia un campanello di allarme perché potrebbe avere come conseguenza la presenza di parti usurate (guarnizioni di tenuta del gas, tappi, etc.) ed ossidate (fori, perdite strutturali). Depositi consistenti di sporcizia e specialmente di polvere possono causare il riscaldamento eccessivo delle superfici che potrebbero così comportarsi da sorgente di accensione di una sostanza infiammabile eventualmente presente.

Lo **stoccaggio**, cioè il modo di conservare le sostanze potenzialmente pericolose (benzine, carburanti vari, solventi, bombole, etc.), può costituire un fattore di rischio quando, non correttamente effettuato, permette la dispersione nell'ambiente di liquidi e gas infiammabili (barattoli, bottiglie, taniche e recipienti aperti o non sigillati, rubinetti di bombole o di adduzione aperti, etc.). Anche il posizionamento deve essere adeguato, lontano da sorgenti di calore e dalla luce diretta del sole, da fonti elettriche di innesco e da soluzioni architettoniche che si comportano da trappola per la sostanza infiammabile e ne favoriscono l'accumulo (es. locali seminterrati per il gpl che è un gas più pesante dell'aria).

**Contesto specifico e valutazione**

L'attività svolta nei locali della sede non prevede la presenza di gas, vapori e liquidi infiammabili, polveri combustibili e atmosfere esplosive.

L'impianto di riscaldamento è collegato alla rete di teleriscaldamento della Città attraverso uno scambiatore a piastre e contatori di calore di proprietà di IREN Servizi.

L'accesso all'interno dei locali tecnici è demandata alle persone autorizzate.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO	
	<b>1</b>	2	3	4	<b>1</b>	2	3	4	<b>BASSO = 1</b>	
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>									
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011</li> </ul>									
DPI										
	TESTA	OCCHI	VIE ESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>		
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione di Servizio per inibire ai dipendenti l'accesso in tutti i locali tecnici</li> </ul>									
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP e del Medico Competente (art. 25 comma 1 lettera l - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>									
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>										
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>					
Attualmente nessuno					/					

**RISCHI CONNESSI AD ATTI DA PARTE DI TERZI.**

**Sorgenti e Natura del Rischio**

Negli ambienti frequentati da pubblico è possibile che malintenzionati, spontaneamente o in seguito a diverbio, assumano atteggiamenti volti a danneggiare l'ambiente e/o ad aggredire le persone presenti o a sottrarre valori.

La violenza fisica rappresenta uno dei pericoli occupazionali più gravi. Tale fenomeno comprende insulti, minacce o aggressioni fisiche.

La violenza può manifestarsi ad opera di persone interne o esterne all'organizzazione.

Se è vero che i singoli atti di violenza possono essere imprevedibili, lo stesso non può dirsi delle situazioni in cui tali atti hanno maggiori probabilità di verificarsi.

Tali fattori di rischio si annoverano:

1. in attività a contatto con il pubblico
2. in attività che prevedono la manipolazione di denaro
3. in attività lavorativa svolta in condizioni di isolamento.

**Contesto specifico e valutazione**

Nella sede non esiste tuttavia alcun precedente relativo a questo tipo di rischio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	ACCETTABILE = 3
Criticità	• Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata								
Informazione e Formazione specifica	• Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.								
DPI									3 CATEGORIA
	TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	NON NECESSARI <b>X</b>		
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione procedura di chiamata Enti esterni in osservanza a quanto previsto nel Piano di Organizzazione e Gestione delle Emergenze della sede.</li> <li>• Attuare programmi di informazione e formazione in relazione all'indice di rischio individuato.</li> <li>• Se le circostanze lo richiedono, appena possibile informare e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, Polizia - Carabinieri e se necessario il pronto intervento sanitario chiamando il Numero unico per le Emergenze 112, spiegando se trattasi di intervento precauzionale o d'urgenza.</li> <li>• Non correre rischi cercando di difendere i valori.</li> </ul>								
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> <li>• Ascolto del personale, durante i sopralluoghi periodici, da parte del RSPP</li> </ul>								
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>									
ESPOSTI					PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI				
nessuno					/				

## **TRASFERIMENTI IN AUTO, CON MEZZI OPERATIVI, IN BUS, A PIEDI, ECC.**

---

### ***Sorgenti e Natura del Rischio***

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del Datore di Lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.: guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.: soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L'assicurazione INAIL opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).

A quanto sopra elencato si aggiungono eventuali possibili infortuni legati al trasferimento attuato dai lavoratori nell'ambito della esecuzione della propria attività lavorativa.

Questi ultimi (trasferimenti), che avvengono nell'ambito dell'orario di lavoro, introducono il rischio di possibili incidenti che possono essere determinati da terzi o dal lavoratore stesso.

In questo caso si presenta quindi la necessità di una duplice valutazione: quella dell'attuazione delle misure per contenere il rischio da incidente dovuto a terzi e quella della verifica dell'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

Si ritiene pertanto necessario valutare tale rischio anche se è opportuno premettere che gli infortuni in itinere sono sempre caratterizzati dalla presenza di volontà e comportamenti di terzi che non sono sotto il controllo del datore di lavoro.

### ***Contesto specifico e valutazione:***

Oltre a tutto il personale che raggiunge il luogo di lavoro con mezzi propri o pubblici, nella sede sono presenti lavoratori le cui mansioni implicano necessità di trasferimento per motivi di servizio (dipendenti della sede abilitati all'utilizzo di autoveicoli comunali). Gli spostamenti implicano l'utilizzo di automezzi di servizio di proprietà della Città di Torino.

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI PROBABILITA'				ENTITA' DEL DANNO				CLASSE DI RISCHIO									
	1	2	3	4	1	2	3	4	BASSO = 1									
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata</li> </ul>																	
Informazione e Formazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.</li> </ul>																	
DPI	<table border="1"> <tr> <td>TESTA</td> <td>OCCHI</td> <td>VIE RESPIRATORIE</td> <td>CORPO</td> <td>MANI</td> <td>PIEDE</td> <td>3 CATEGORIA</td> <td colspan="2">NON NECESSARI <b>X</b></td> </tr> </table>									TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>	
TESTA	OCCHI	VIE RESPIRATORIE	CORPO	MANI	PIEDE	3 CATEGORIA	NON NECESSARI <b>X</b>											
Programma Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente non necessarie</li> </ul>																	
Procedure e ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei Preposti (art. 19 comma 1 lettera a - D.Lgs. 81/08)</li> </ul>																	
<b>PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b>																		
<b>ESPOSTI</b>					<b>PERIODICITÀ ED ACCERTAMENTI</b>													
nessuno					Attualmente nessuno													

---

### **INFORTUNI SUL LAVORO.**

---

In caso di infortunio sul lavoro le denunce saranno effettuate in ossequio alla circolare della Direzione Organizzazione prot. n° 004848 del 22/03/2016, sulla piattaforma Intracom – Servizi Online – Segnalazioni Infortuni INAIL.

Attraverso tale piattaforma è altresì possibile effettuare ricerche e statistiche sugli infortuni avvenuti in una determinata sede.